

COMUNE DI IMPERIA

Servizio Porti e Demanio Marittimo

PROGETTO DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

AGGIORNAMENTO 2020

Aggiornamento del Progetto di utilizzo delle aree demaniali N 2

Redatto dal Settore IV Porti e Demanio Marittimo

ing. Sonia Martini

Collaboratori:

Ing Nicoletta Oreggia

Geom. Devid Giordano

Imperia, Giugno 2020

Indice generale

TITOLO I – CONTENUTI E FINALITA’	4
ART. 1 – OGGETTO DEL PROGETTO.....	4
ART. 2 – FONTI NORMATIVE.....	5
ART. 3 – FINALITA’.....	11
ART. 4 – DELIMITAZIONE TERRITORIALE.....	12
ART. 5 COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE.....	13
TITOLO II – NORME GENERALI.....	16
ART. 6 – PROCEDURE E NORME DI RIFERIMENTO.....	16
ART. 7 – CONCESSIONI DEMANIALI IN ATTO.....	16
ART. 8 – SPIAGGE LIBERE.....	21
ART. 9 – STABILIMENTI BALNEARI.....	22
ART. 10 – SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE.....	22
ART. 11 – SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE- DOVERI DEL GESTORE.....	24
ART. 12 – TARIFFE DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE.....	25
ART. 13 – PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO E FASCIA DI LIBERO TRANSITO.....	25
ART. 14 – OPERE MARITTIME – RIPASCIMENTI STAGIONALI.....	25
ART. 15 – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	26
ART. 16 – AUMENTO DELLA PROFONDITA’ DELL’ARENILE PER FENOMENI NATURALI.....	26
ART. 17–LINEE GUIDA PER VECCHI E NUOVI MANUFATTI.....	26
ART. 18 – MANUFATTI AD USO E SERVIZIO DELLE SPIAGGE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI	32
ART. 19 – SISTEMAZIONE INVERNALE DELLE SPIAGGE.....	33
ART. 20 – CARTELLI SEGNALETICI.....	34
ART. 21 – GESTIONE ECO-COMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.....	34
ART. 22 – RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE.....	34
ART. 23 – RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE.....	35
ART. 24 – ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO ECO-COMPATIBILE.....	35
ART. 25 – NORME GENERALI DI RIFERIMENTO.....	36
ART. 26 – FASCIA DI LIBERO TRANSITO.....	36
TITOLO III.....	37
NORME RELATIVE AI SINGOLI SITI.....	37
ART. 27 - LITORALE DI PORTO MAURIZIO (PONENTE) COMPRESO TRA CONFINE COMUNALE CON SAN LORENZO AL MARE E SPONDA DESTRA TORRENTE IMPERO	37
ART. 28 - LITORALE DI ONEGLIA (LEVANTE) DALLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE IMPERO FINO AL CONFINE COMUNALE DI DIANO MARINA.....	45
Art 29 - GESTIONE DELLE NUOVE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE.....	52
ART. 30 - SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE ESISTENTI	52
TITOLO IV	54
AGGIORNAMENTO 2020 - PROGETTO.....	54
ART.31 – TABELLA DEL LITORALE BALNEABILE DI PORTO MAURIZIO.....	54
CONCESSIONI IN ATTO E PREVISIONI ALLA DATA DI 06/2020 E PREVISIONI DI PROGETTO.....	54
ART.32 – PREVISIONI DI PROGETTO - OPERE A MARE.....	56
ART.32 bis – PREVISIONI DI PROGETTO - OPERE A TERRA.....	56
ART.33 – TABELLA DEL LITORALE BALNEABILE DI ONEGLIA	58
CONCESSIONI IN ATTO ALLA DATA DEL 04.2012 E PREVISIONI DI PROGETTO.....	58

ART.34 – VERIFICA TABELLARE DEL LITORALE BALNEABILE DI ONEGLIA IN
PROGETTO.....59
ALLEGATI.....60

TITOLO I – CONTENUTI E FINALITA'

ART. 1 – OGGETTO DEL PROGETTO

1.1– Il Progetto di Utilizzo degli Arenili, nel prosieguo denominato P.U.A., disciplina la gestione e l'uso di tali aree, parti del demanio marittimo, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art.105, comma 2, lettera l), del Decreto Legislativo n.112/1998 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi della Legge Regionale 28 aprile 1999, n.13, come modificata ed integrata dalla L.R. 4 luglio 2008, n.22, e rappresenta l'attuazione del Piano della Costa e del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (P.U.D.) emanati dalla regione Liguria.

Tale Progetto si configura quale strumento di pianificazione della fascia costiera al fine di programmare l'utilizzo del litorale in coerenza con il P.U.D. e con gli atti di pianificazione di livello locale perseguendo i seguenti obiettivi:

- tutela e valorizzazione dei tratti di costa che rivestono valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale;
- riorganizzazione e riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati;
- sviluppo ed incremento della fruizione pubblica e dell'uso turistico e ricreativo della zona costiera.

Formano parte integrante del presente progetto, le tavole grafiche che individuano le aree demaniali, la situazione delle Concessioni in corso di validità e le previsioni di progetto.

1.2– In attuazione di tale disciplina normativa, il Comune di Imperia intende dotarsi del Progetto di Utilizzo aggiornato come sopra definito e composto dai seguenti elaborati:

- α) Ricognizione della situazione attuale del litorale (aree già in concessione ed aree libere);
- β) Relazione sulla situazione di progetto delle aree libere (spiagge libere, spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari);
- χ) Programma sull'organizzazione, la regolamentazione e la gestione degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate di cui il Comune intende dotarsi;
- δ) Planimetria relativa allo stato approvato del litorale con l'Aggiornamento del Piano di Utilizzo con le prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 15050 in data 11/04/2013, riportante le aree già in concessione nonché le aree ancora libere ed utilizzabili ai fini balneari (di cui al punto a);
- ε) Planimetria relativa alla situazione di progetto riportante le concessioni per stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate e spiagge libere (di cui al punto b).

ART. 2 – FONTI NORMATIVE

2.1 - Il Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo, le cui competenze sono state trasferite dalla Regione Liguria ai Comuni con le leggi regionali n. 13/1999, n. 1/2002 e n. 22/2008.

2.2 - La legge regionale 28 aprile 1999, n.13 (*Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti*), emanata in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, al Titolo III, nel disciplinare, tra l'altro, la ripartizione delle funzioni in materia di amministrazione del Demanio Marittimo, ha riservato alla Regione, all'articolo 8, comma 1, lettera b), l'approvazione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (P.U.D.) sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale della Costa (P.T.C.).

2.3 - Con Deliberazione n.64 del 19 dicembre 2000, lo stesso Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (P.T.C.C.) che al Titolo II delle relative Norme di Attuazione contiene disposizioni relative al citato Piano di Utilizzo (P.U.D.).

2.4 - L'articolo 11 della Legge n.13/99 al comma 1, stabilisce che il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime costituisce specificazione attuativa al Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, rivolta a disciplinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale.

2.5 - Il Consiglio Regionale della Liguria, con deliberazione n.18 nell'adunanza del 9 aprile 2002, ha approvato il Piano di Utilizzazione delle aree Demaniali Marittime che, oltre a stabilire le rispettive competenze di Regione e Comune e dettare norme procedurali, all'art. 8 "*Prescrizioni da Osservarsi nelle gestione del Demanio Marittimo*", comma b), "*Prescrizioni relative a specifici usi*", punto 9), "*Usi turistici ricreativi*", dispone in relazione allo specifico argomento quanto segue:

..."In ordine all'obiettivo prioritario di mantenere una quota significativa di aree balneari destinate a spiagge libere, i Comuni, nel caso in cui ricevano istanze per nuove concessioni in aree libere o intendano procedere alla trasformazione di aree libere in spiagge libere attrezzate devono presentare alla Regione un progetto di utilizzo idoneo ad accertare la consistenza e la qualità delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate attualmente presenti sul litorale comunale o che si intendono prevedere.

Tale documentazione deve contenere in particolare:

- lo stato delle concessioni in essere nelle zone balneabili, con particolare riferimento alla consistenza e alla posizione delle aree libere e delle spiagge libere attrezzate presenti sul litorale comunale, nonché dei percorsi per il libero accesso al mare;
- l'individuazione dei servizi e delle attrezzature all'interno delle spiagge libere attrezzate esistenti;
- l'organizzazione che si intende dare al tratto di litorale in questione, specificando le quantità, la localizzazione e la regolamentazione della gestione delle spiagge libere attrezzate, garantendo modalità che assicurino la trasparenza e la pubblicità nel relativo affidamento dei servizi, la professionalità dei soggetti prescelti, la determinazione del

canone in misura non superiore al canone fissato della concessione demaniale marittima, in modo da conseguire l'obiettivo dell'uso sociale delle spiagge libere attrezzate.

Ove il Comune preveda la motivata occupazione di parte delle spiagge libere per stabilimenti balneari, fermo restando il rispetto delle procedure fissate dall'articolo 37 del codice della navigazione, riconosce priorità ai titolari di concessioni in tutto o in parte già revocate o in corso di revoca per ragioni di pubblica utilità.

Sulla base di tale documentazione la Regione rilascia, entro sessanta giorni, un nulla osta indicante le condizioni da osservarsi per il rilascio delle eventuali nuove concessioni in coerenza con le finalità generali di cui all'articolo 3, avuto particolare riguardo alla qualità e fruibilità delle spiagge libere e alla sistemazione e alle attrezzature delle spiagge libere attrezzate.

Ai fini del presente Piano e in attesa dell'emanazione delle linee guida e delle direttive di cui all'articolo 5, lettera a), si definiscono spiagge libere attrezzate quelle contraddistinte dalla garanzia del libero accesso da parte del pubblico e che presentino i seguenti requisiti minimi essenziali:

- servizi di pulizia, sorveglianza e salvamento;
- idonea dotazione di servizi igienici.

Rispetto ai suddetti requisiti minimi essenziali, il Comune può prefigurare una più articolata attrezzatura ed organizzazione della spiaggia libera attrezzata, fermo restando che i manufatti e le attrezzature devono essere di facile rimozione, e occupare una porzione ridotta dell'intera spiaggia in concessione.

La presente prescrizione non opera per le nuove concessioni di aree libere che rivestano un carattere di marginalità (quali piccoli ampliamenti e rettifiche di concessioni esistenti o accessi di libero transito verso mare) per cui non è necessaria la predisposizione del progetto di utilizzo e la conseguente acquisizione di nulla osta regionale.

Il Comune può inserire il progetto di utilizzo in argomento in un piano più complessivo di sistemazione delle spiagge di cui intenda eventualmente dotarsi, fermo restando l'obbligo di acquisizione del nulla osta regionale solo sulla parte riguardante il progetto di utilizzo." ...

2.6 – Legge Regionale n.22/2008:

Articolo 3

Comma 2. Il comma 1 dell'articolo 11, L.R. 13/1999, è sostituito dal seguente:

"1. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PUD) di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell'esercizio di tutte le attività oggetto di conferimento. Il piano di utilizzazione contiene indirizzi e criteri per assicurare la pianificazione integrata dell'assetto costiero e la tutela del paesaggio, il mantenimento delle visuali verso il mare e la non cementificazione del litorale."

Comma 3. Dopo il comma 3 dell'art.11, L.R. 13/1999, è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Il PUD contiene l'obbligo per i titolari delle concessioni di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione."

Articolo 11 bis

(Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime)

Comma 1. Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c), da redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione del PUD, è finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa, una miglior fruizione dell'arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti.

1 bis. I Comuni, previa consultazione con le associazioni di categoria, adottano il Progetto di utilizzo da pubblicare con i relativi elaborati tecnici nel sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il Progetto di utilizzo è trasmesso alla Regione entro i successivi sessanta giorni per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), corredato delle osservazioni e della deliberazione consiliare di pronuncia sulle osservazioni.

Comma 2. I Comuni sprovvisti del Progetto di utilizzo comunale, in attesa di dotarsi di tale Progetto, non possono rilasciare concessioni su aree libere, beneficiare di contributi regionali che interessino le aree demaniali marittime, né autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l'ordinaria manutenzione.

Comma 3. Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire:

a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale; nel caso di spiagge libere decentrate individuate dal PUD comunale, con esclusione di quelle ricadenti in ambiti soggetti a regime di conservazione dell'assetto insediativo del PTCP, anche qualora non venga raggiunta la sopraindicata percentuale minima del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per chiosco bar, che può essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno, o per deposito di attrezzature su area scoperta, alle seguenti condizioni: 1) la distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni ad uso turistico ricreativo, non sia inferiore a 100 metri; 2) per ciascuna spiaggia libera decentrata non siano ammesse più di due concessioni del tipo indicato; 3) i depositi su aree scoperte abbiano estensione non superiore a 10 metri quadrati, siano posti il più lontano possibile dalla battigia e collocati in aderenza ai percorsi pubblici pedonali di accesso alla spiaggia. Il Comune, nell'atto di concessione, indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar o dalle attività di deposito di attrezzature a noleggio.

b) la predisposizione di percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari;

c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli;

d) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi;

e) la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito;

f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione.

Comma 3 bis. La locazione di attrezzature a supporto della balneazione è consentita anche se non prevista nel Progetto di utilizzo solo negli spazi già oggetto di concessione demaniale esistente senza ampliamento della relativa superficie e previa richiesta di modifica della concessione.

Comma 4. I Comuni già dotati di Progetto di utilizzo devono verificare la rispondenza dello stesso ai criteri sopra riportati e, se del caso, adeguarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'operatività delle limitazioni di cui al comma 2.

Comma 4 bis. I Comuni entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), devono adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provvedano alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'articolo 11 bis, comma 2. L'efficacia del PUD comunale decorre dal momento dell'adeguamento del Progetto conformemente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta regionale.

Comma 4 ter. L'inosservanza da parte del concessionario delle norme previste dal Piano regionale di utilizzazione e dal Progetto di utilizzo comunale è valutata dall'Amministrazione concedente ai fini della dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 8, L.R. n.13/1999 ,come modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. n.22/2008:
(Competenze della Regione)

1. Nelle materie oggetto del presente Titolo spettano alla Regione le funzioni relative:

....omissis...

b bis) al rilascio di nullaosta nei confronti dei seguenti atti:

1. progetti di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime e delle Autorità Portuali;
2. concessioni di durata superiore ai sei anni o che importino impianti di difficile rimozione;
3. concessioni o autorizzazioni che comportino trasformazione di destinazione d'uso di colonie o bagni di beneficenza, di spiagge libere attrezzate e di attività produttive di natura industriale e artigianale;
4. concessioni per estrazioni di arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale;

Così sostituito dall'art. 6 L.R. 13/2014

Art. 6

(Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica di competenza della Regione)

1. La Regione rilascia l'autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita agli articoli 146 e 147 del Codice , per la realizzazione degli interventi di seguito individuati:
 - a) opere pubbliche statali e di interesse statale, ivi comprese le opere infrastrutturali strategiche, le opere pubbliche regionali e degli enti territoriali di livello sovra comunale, con esclusione in ogni caso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;
 - b) interventi urbanistico-edilizi di nuova costruzione soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale o regionale ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) interventi urbanistico-edilizi di nuova costruzione soggetti ad approvazione regionale in base al vigente PTCP;
 - d) interventi urbanistico-edilizi di natura privata all'interno dei porti commerciali di Savona, Genova, La Spezia e Imperia aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni;
 - e) interventi aventi ad oggetto le attività di cava o di miniera e le opere connesse al loro esercizio;
 - f) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, con esclusione di quelle consistenti in ampliamenti all'esterno della sagoma fino al 20 per cento;
 - g) opere di difesa della costa, con esclusione di quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria ove comportino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, e gli interventi di ripascimento aventi carattere non stagionale ove comportino alterazione dello stato dei luoghi;
 - h) varianti in corso d'opera ad autorizzazioni paesaggistiche regionali, non rientranti nei margini di flessibilità già fissati nella autorizzazione paesaggistica originaria, nonché varianti in corso d'opera ad autorizzazioni paesaggistiche comunali o provinciali volte ad eseguire interventi rientranti nella competenza regionale in base ad una delle precedenti lettere.
2. La Regione rilascia l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del Codice nei confronti degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che rientrino in una delle fattispecie

individuato al comma 1. Le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria in caso di positivo accertamento a norma del citato articolo 167, comma 5, del Codice sono versate alla Regione.

b. quater) all'approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi e Progetti Urbanistici Operativi che interessino aree demaniali marittime, comprensiva del rilascio dell'autorizzazione di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e di cui all'articolo 52 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale).

ARTICOLO 10, L.R. n.13/1999 come modificato dall'art. 2 L.R. n.22/2008:

(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:

1. Le lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni sono così sostituite:

“c) al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e del Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;

e) alla vigilanza sulle aree demaniali marittime, intendendosi per tali le funzioni di polizia amministrativa inerenti il rispetto delle ordinanze comunali sull'utilizzo del demanio, nonché l'esercizio dei poteri di controllo sulla rispondenza delle modalità di utilizzazione delle aree demaniali marittime alla normativa statale e regionale in materia e sulla conforme realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari rispetto al titolo demaniale rilasciato, ivi compresa l'osservanza dell'obbligo per i titolari delle concessioni demaniali di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.”.

2.7 Legge Regionale n. 12/2012: si rimanda integralmente alla Legge.

2.8 Linee Guida Regionali 2013 D.G.R. 156/2013 e D.G.R. 834, si rimanda integralmente alla Norma.

2.9 [Linee guida su spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti](#) - approvate con delibera della Giunta regionale n.512 del 21 maggio 2004

2.10 [Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate](#) - approvate con delibera della Giunta regionale n.156 del 15 febbraio 2013 come modificate con delibera della Giunta regionale n.1057 del 5 agosto 2013 e con Deliberazione della Giunta regionale n.423 del 27 marzo 2015.

2.11 [Misure di salvaguardia per l'ambiente marino e costiero](#) ai sensi dell'articolo 4 comma 1 bis della legge regionale n.20 del 4 agosto 2006 - approvate con delibera del Consiglio regionale n.29 del 17 novembre 2009.

2.12 [Legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2008 - articoli da 30 a 34](#) testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari.

2.13 [legge regionale n.40 del 19 dicembre 2014 - articolo 14](#) disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015).

2.14 [Legge regionale n.13 del 6 giugno 2008 come modificata da legge regionale n.34 del 18 novembre 2013](#) - norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione.

2.15 [Legge regionale n.41 del 23 dicembre 2013 - articolo 21](#) disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (legge finanziaria 2014).

2.16 Su tutte le aree comprese nel presente PUD, per uniformità di trattamento su tutto il territorio comunale, si applica il “ Regolamento per la realizzazione di dheors stagionali e permanenti e per la realizzazione di strutture leggere (chiosci, edicole, tensostrutture, ombrelloni e aggregazione di gazebo e pergole “.

ART. 3 – FINALITA’

3.1- Le norme che regolano il Progetto di Utilizzo Comunale delle aree demaniali marittime, nel rispetto del quadro normativo di cui all’articolo 2, hanno la finalità di:

a) costituire un quadro normativo generale per l'esercizio delle funzioni trasferite, definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo, valorizzandoli dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico-ricreativi, per servizi pubblici, per servizi ed attività produttive;

b) garantire la fondamentale esigenza di tutela della costa, per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione della costa stessa;

c) la necessità di salvaguardare il litorale che, per la sua peculiarità, costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero;

d) l’opportunità di consentire ed incentivare la progettazione organica ed unitaria di quei tratti di litorale dove l’utilizzo a fini turistici del Demanio Marittimo è da relazionare alla sistemazione urbanistica degli ambiti territoriali limitrofi;

e) garantire:

- un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione;
- la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa;

- una migliore fruizione del litorale da parte del pubblico;
- la minore occupazione con strutture permanenti.

ART. 4 – DELIMITAZIONE TERRITORIALE

4.1 - Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo, così come individuato nel Sistema Informativo del Demanio (S.I.D.).

4.2 - Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Imperia, caratterizzate da un'estensione complessiva di poco più di 14 Km, sono quelle comprese tra località Ponticelli a ponente e Capo Berta a levante, rispettivamente a confine con il Comune di San Lorenzo al Mare e con il Comune di Diano Marina. Il fronte mare di ponente (Porto Maurizio) è lungo circa 7,30 Km (dal confine di San Lorenzo al Mare alla radice dello sperone esterno del Molo Lungo di Porto Maurizio, comprese le spiagge libere, libere attrezzate, gli stabilimenti, le scogliere, i pennelli) di cui le aree destinate ad attività turistico-ricreativa ovvero le spiagge libere, libere attrezzate e gli stabilimenti ne rappresentano circa 1,4 Km. Il fronte mare di levante (Oneglia) è lungo circa 3,10 Km (dalla radice della scogliera di levante del Rio Santa Lucia al confine con Diano Marina (comprese le spiagge libere, libere attrezzate, gli stabilimenti, le scogliere, i pennelli) di cui le aree destinate ad attività turistico-ricettiva ovvero le spiagge libere, libere attrezzate e gli stabilimenti ne rappresentano circa 1,6 Km.

4.3 Nella parte centrale sono ubicati i due bacini portuali: Oneglia, prevalentemente commerciale e peschereccio, Porto Maurizio, prevalentemente turistico; tra i due porti insistono le aree di San Lazzaro e Ferriere, entrambe interessate dal progetto di Piano Regolatore Portuale all'interno del quale trova realizzazione la Spiaggia Artificiale. In totale la lunghezza del litorale interessata sia dai bacini portuali esistenti sia dal previsto ampliamento è di circa 4,00 Km e non è ricompresa nel presente studio, se non per completezza di rilievo dello stato attuale delle concessioni in atto, che è riferito agli arenili aventi destinazioni d'uso turistico-ricreative, eccetto la summenzionata Spiaggia Artificiale individuata a cavallo della foce del Rio Baitè ma comunque non inserita nei calcoli delle percentuali in atto.

Per uniformità di trattamento con gli stabilimenti balneari si includono nella normativa del PUD le seguenti concessioni demaniali turistiche ricreative poste nelle aree del PRP relative ai seguenti stabilimenti balneari:

- PM48,
- PM49,
- PM50,
- PM51,
- PM57,
- PM58,
- PM53,
- PM53bis.

In seguito all'adeguamento funzionale o variante del PRP si provvederà ad aggiornare il PUD allo stesso per definire in modo completo la normativa demaniale di tali aree.

4.4 – Dette spiagge presentano sedimenti di caratteristiche granulometriche varie, con talune spiagge formate da ciottoli o ghiaie ed altre da sabbie, con presenza di lunghi tratti di litorale costituiti da scogliere, naturali o artificiali realizzate in massi naturali, allo scopo di proteggere sia la costa sia l'abitato.

4.5 - La realizzazione, negli anni, di numerosi pennelli perpendicolari alla costa ha favorito sia il ripascimento naturale degli arenili esistenti sia la formazione di nuovi, contribuendo così alla vocazione turistica che l'Amministrazione Comunale intende dare al territorio.

ART. 5 COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE

5.1 – Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Imperia provvede:

- a. al rilascio ed al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- b. alla revoca ed alla decadenza delle concessioni;
- c. al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.24 del Regolamento per la Navigazione Marittima;
- d. al rilascio delle Autorizzazioni di cui all'art.45bis e s.m. del Codice della Navigazione;
- e. al rilascio delle Autorizzazioni al subingresso nella concessione ai sensi dell'art.46 del Codice della Navigazione;
- f. al rilascio delle Autorizzazione per i ripascimenti seguendo "i criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili";
- g. alla vigilanza sul Demanio Marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di Polizia Amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento della Navigazione Marittima;
- h. all'emanazione di regolamenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo ovvero in difformità dal titolo concessorio;
- i. al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi dell'art.32, comma 4, della Legge 47/1985 e s.m.;
- l. al rilascio dei pareri previsti dall'art. 12 del Regolamento per la Navigazione Marittima con esclusione delle opere marittime e dei ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza regionale;
- m. al rilascio del nulla-osta per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime ai sensi del T.U. del Commercio, L.R. n.1/2007.

5.2 – Spettano, altresì, al Comune, gli adempimenti relativi:

- all'individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare ed alla definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità;
- al calcolo ed alla richiesta dei canoni;

- alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli adempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione.

5.3 – Resta fermo il potere-dovere di vigilanza sul Demanio Marittimo di cui alle precedenti lettere b., g., h.

5.4 – Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'autorizzazione all'ampliamento ed all'esecuzione di lavori su quelle esistenti, l'accesso al Demanio Marittimo, sono disciplinate dalle norme statali e regionali sopracitate e dal presente provvedimento.

5.5 – Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze dell'Autorità Marittima competente per territorio, ovvero la Capitaneria di Porto.

5.6 – Per gli indirizzi territoriali di carattere generale, si riportano quelli contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa:

a) l'utilizzazione delle aree demaniali marittime deve garantire la conservazione e la valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e deve pertanto essere esercitata in coerenza con i criteri e gli interventi indicati da Piano della Costa in tema di difesa e ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche;

b) la permanenza delle attività economiche in oggi esercitate sulle aree demaniali marittime, in quanto costituente valore sociale, è assicurata nel rispetto dei criteri stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione nonché delle indicazioni fornite dal Piano della Costa e da tutte le normative in essere.

c) nei tratti di costa utilizzabili per la balneazione, in vista di una qualificata evoluzione dell'offerta turistica ed ambientale è previsto:

- il conseguimento di un più corretto rapporto fra le aree in concessione a stabilimenti balneari e aree da adibire a libero accesso al mare ed a spiagge libere attrezzate, destinando a tal fine in via prioritaria le aree e le spiagge non ancora concesse e quelle ottenibili mediante gli interventi di difesa e ricostituzione delle spiagge previsti e coordinati dal Piano della Costa;
- la razionale e proficua utilizzazione delle aree in rapporto all'ampiezza, all'ubicazione ed alla natura delle superfici oggetto delle concessioni;
- la limitazione della realizzazione di strutture e opere fisse, onde evitare l'occupazione irreversibile e la progressiva cementificazione dell'arenile;
- l'appropriata ubicazione ed il dimensionamento delle cabine e di altre opere amovibili onde favorire e recuperare la libera visuale del mare.

Sono di competenza dei Comuni funzioni in materia di protezione e osservazione della costa e ripascimento degli arenili ai sensi della L.R. 13/99 e ss.mm.ii.:

a) l'approvazione degli interventi di difesa della costa e per il ripascimento degli arenili seguendo "i criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili";

b) l'attuazione diretta degli interventi di cui alla lettera a), salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente;

c) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;

d) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;

e) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;

f) l'individuazione e la delimitazione delle acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi nonché il monitoraggio della qualità delle stesse.

Le funzioni relative all'autorizzazione all'immersione in mare di materiali per gli interventi stagionali di ripascimento della fascia costiera, conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) sono confermate in capo ai medesimi Enti.

Sono di competenza dei Comuni in funzione dei porti e del demanio marittimo ai sensi della L.R. 13/99 e ss.mm.ii.:

a) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;

b) il rilascio e rinnovo di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale.

c) il rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e del Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;

d) il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;

e) la vigilanza sulle aree demaniali marittime, intendendosi per tali le funzioni di polizia amministrativa inerenti il rispetto delle ordinanze comunali sull'utilizzo del demanio, nonché l'esercizio dei poteri di controllo sulla rispondenza delle modalità di utilizzazione delle aree demaniali marittime alla normativa statale e regionale in materia e sulla conforme realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari rispetto al titolo demaniale rilasciato, ivi compresa l'osservanza dell'obbligo per i titolari delle concessioni demaniali di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.

TITOLO II – NORME GENERALI

ART. 6 – PROCEDURE E NORME DI RIFERIMENTO

6.1 – Le modalità per il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti e l'accesso al demanio ai fini demaniali marittimi, sono disciplinati dal Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo, e della Normativa Nazionale e Regionale Vigente (L.R. 13/1999 e s.m.i.).

6.2 – Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle Ordinanze della Capitaneria di Porto competente.

ART. 7 – CONCESSIONI DEMANIALI IN ATTO

7.1 – Per motivi turistici ricreativi legate anche allo sviluppo tecnico ed economico del territorio dall'approvazione dell'ultimo aggiornamento al PUD sono state modificate o rilasciate nuove concessioni turistico-ricreativo, quali ad esempio d'heors di piccole dimensioni, impianti pubblici, che di seguito si elencano:

LITORALE DI PORTO MAURIZIO						
	n.ro Sito	C.D.M. n.	Soggetto	Oggetto	Sup. mq	Fronte Mare ml
ACCORPATA ED AMPLIATA	PM10	10146	privato	Struttura chiosco bar di sup. 99,50 ed area esterna dehor di sup 455 mq in parte pavimentata con autobloccanti	554,5	
NUOVA CONC.	PM13	10465	privato	Strutture a servizio attività bar	224	
NUOVA CONC.	PM15 BIS	10506	COMUNE	Spiaggia libera disabili	446,87	18
NUOVA CONC.	PM23 BIS	10499	PRIVATO	DEHOR	11,72	
NUOVA CONC.	PM23 TER	10440	PRIVATO	DEHOR	19,2	
SUDDIVISA	PM24 TER	10483	Comune di Imperia	Spiaggia libera attrezzata	3492,2	131,85
SUDDIVISA	PM24 bis	10481	Comune di Imperia	PASSEGGIATA BORGO PRINO	910	
ACCORPATO PM23 E PM26	PM26	10145	Circolo	nautica minore, area pavimentata uso rimessaggio e scalo pubblico d'alaggio, vericelli, scala in muratura + manufatto sottoscala ad uso deposito	702,3	
ACCORPATO 10090 E 10430	PM43	10090	Società	stabilimento balneare	2931,88	79,00
DIMINUITA PER CORREZIONE ERRORE	PM47	10042	Istituto	Stabilimento balneare - colonia marina	300	32,70

*Progetto del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime
Aggiornamento 2020*

MATERIALE LINEA DEMANIALE						
ACCORPATA PM58	PM50	10010	Società	stabilimento balneare	4823,42	79,00
NUOVA CONC.	PM67 BIS	10466	PRIVATO	PANCHINA	9	
ACORPATO AL PM70	PM71	10021	Società	Dehor verandato (mq 27,62) , oltre area scoperta	146,62	
NUOVA CONC.	PM75 BIS	10467	Società	Area dehor	31,5	
NUOVA CONC.	PM108 BIS	10503	Società	dehor per posa tavolini e sedie, ombrelloni	49,5	
ACCORPATA CO NUOVA CONCESSION E N PM114	PM113	10119	privato	superficie per posa tavolini e sedie, fioriere ed ombrelloni	53	
NUOVA CONC.	PM115 BIS	10488	Società	superficie per posa tavolini e sedie, fioriere ed ombrelloni	21,6	
ACCORPATA CON PM117	PM118	10227	privato	porzione di manufatto + RAMPA DISABILI	15,00 + 7,46	
Frazionament o PM119	PM118 BIS	10495	privato	AREA USO DEHOR	18,1	
	PM119	10084	Società	dehor coperto per posa tavolini e sedie, pedana	26	
NUOVA CONC.	PM120 BIS	10492	Privato	Area espositiva	18,75	
AMPLIATA	PM122	20238	Società	AREA AD USO DEHOR	50	
	PM125	10149	Società	superficie per posa tavolini e sedie, fioriere ed ombrelloni	37,24	
NUOVA CONC.	PM129 bis	10257 sup	Ditta	posa tavolini e sedie ed ombrelloni	11	
ACCORPATO CON PM135	PM134	10112	privato	giardino e servitù di luce ED ACCESSO CON CANCELLO	350,3	
NUOVA CONC.		10493 SUPPL. BIS 2	SOCIETA' RIVIERACQUA	COLLEGAMENTO DEPURATORE	TRATTO GALEAZZA DEPURATORE	
NUOVA CONC.		10493	SOCIETA' RIVIERACQUA	COLLEGAMENTO DEPURATORE	TRATTO GALEAZZA DEPURATORE	
NUOVA CONC.		10493 SUPPL	SOCIETA' RIVIERACQUA	COLLEGAMENTO DEPURATORE	TRATTO GALEAZZA DEPURATORE	
NUOVA CONC.		10493 SUPPL BIS	SOCIETA' RIVIERACQUA	COLLEGAMENTO DEPURATORE	TRATTO GALEAZZA DEPURATORE	

LITORALE DI ONEGLIA						
	n.ro Sito	C.D.M. n.	Soggetto	Oggetto	Sup. mq	Fronte Mare ml
(erroneamente non indicava la superficie corretta) inoltre è stata accorpata con ON49	ON 48	10056	Privato	Stabilimento balneare+parte del molo+ 25 gavitelli in Rio S. Lucia + passaggio disabili	6397,35	78,80
NUOVA CONCESSIONE	ON50 BIS	10471	Privato	Giochi attrazione	48	
NOTA CONDIZIONALE DI VARIAZIONE N.36 DEL 04.07.2017 È STATA AUTORIZZATA LA RETTIFICA DEL FRONTE MARE	ON 56	10040	Privato	Stabilimento balneare + parcheggio esterno	1.544,00	45
	ON 58	10246	Privato	chiosco, dep., cabine, spogl., docce, wc, tettoia, battuto in muratura	159,40	
Erroneamente indicato 960 mq anziché 690 mq	ON 66	10110	Privato	Area demaniale con strutture di facile rimozione a carattere permanente e condotta idrica e di scarico e 8 corpi morit per corridoio di lancio ad uso pubblico (25 mx150mt)	690	30,00
Erroneamente non inserita nel PUD 2012 - Esistente almeno dal 2001	ON66 BIS	10120	Privato	Servitù di Passaggio ed accesso spiaggia - sottopasso collegato condominio Galeazza	18 mq	
DIMINUITA	ON 67BIS	40009	Privato	Dehor	16,5	

ACCORPATA ON77 ed ON 78 (in istruttoria modifica con diminuzione area in concessione)	ON 77 BIS	10491	Privato	Chiosco bar ed area asservita per tavolini e sedie	122,45	
AMPLIAMENTO	ON 81	10107	Privato	Chiosco giornali e portariviste. Giochi per bambini	18	

Tali concessioni sono riportate sulle tavole dello stato attuale evidenziate nel seguente modo:

- le nuove concessioni in giallo
- le concessioni modificate in verde.

7.1bis – Ai sensi dell’art. 11 bis comma 3, della L.R. 13/1999 come modificata dalla L.R. 22/2008, alla data di approvazione del presente progetto le percentuali di suddivisione delle aree balneabili sono le seguenti:

Tabella 1

Oneglia – dal confine con Dianò Marina alla radice molo lungo Oneglia

Tratto di fronte mare complessivo ml 3000,10 di cui ml 1.649,16 di arenile balneabili
Fronte mare utilizzato da impianti di balneazione privati e colonie ml 293,80 corrispondente al 17,86 %
Fronte mare utilizzato da spiagge libere attrezzate ml 0
Fronte mare arenile libero (spiagge libere) ml 1.297,16 1.355,35 corrispondente al 82,20 82,14 %

Tabella 2

Porto Maurizio – dal confine con San Lorenzo al Mare alla radice molo lungo Porto Maurizio

Tratto di fronte mare complessivo ml 7000,30 di cui ml 1.394,97 di arenile balneabili
Fronte mare utilizzato da impianti di balneazione ml 526,32 corrispondente al 37,73 %
Fronte mare utilizzato da spiagge libere attrezzate ml 276,65 corrispondente al 19,83 %
Fronte mare arenile libero (spiagge libere) ml 592 corrispondente al 42,44 %

Si garantisce, pertanto, quanto dettato da L.R. n.22/2008, ovvero: *“una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali*

già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale”.

Il rapporto percentuale è stato verificato sia parzialmente su i due litorali sia globalmente sulla sommatoria dei due, previa detrazione del fronte sul litorale di Porto Maurizio di circa ml 372,00 corrispondente al Sito PM3 poiché non sussistono le caratteristiche di sicurezza legate alla balneabilità del luogo e dal fronte balneabile di Oneglia di circa 22,00 ml relativi alla spiaggia libera ON53 e circa ml 36,00 porzione della spiaggia libera ON55 poiché la profondità risulta essere inferiore a 3,00 ml.

7.2 - Le superfici e gli specchi acquei compresi nella fascia di Demanio Marittimo di competenza comunale, sono assentibili in concessione demaniale marittima nei limiti fissati dal presente piano.

7.3 - Sono prioritariamente concedibili, anche se non riportate nel presente strumento, le superfici richieste dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione di impianti pubblici, di passeggiate o camminamenti ad esclusivo uso pubblico, piazze, aiuole, parcheggi, marciapiedi, nonché le aree necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di prescrizioni di legge o regolamentari.

7.3bis – Considerata l'alta % di spiagge libere sul litorale imperiese si ritengono prioritariamente concedibili, anche se non riportate nel presente strumento, le superfici richieste in concessione per realizzare edicole fino a 20,00 mq, giochi, d'heors o variazione degli stessi legati ad un'attività commerciale di bar / ristorante fino a 50,00 mq con la sola posa di sedie, tavolini e ombrelloni. Lo spazio concesso deve sempre lasciare il libero transito in sicurezza sia veicolare che pedonale;

7.4 - Qualora si verifichi un aumento in profondità dell'arenile tra un'area in concessione e linea di battigia di mediomare, l'area così creata è da attribuirsi, fatta salva l'area di libero transito e previa, al concessionario frontista. il concessionario dovrà provvedere a darne comunicazione al Comune che provvederà alla regolarizzazione del titolo per l'occupazione e alla determinazione del relativo canone concessorio.

7.5 - Sulla base di apposita e motivata istanza, è consentito il rilascio di autorizzazioni ai sensi del presente P.U.D., per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporaneamente circoscritte (es. manifestazioni, ponteggi, cantiere e/o similari).

7.6 - In caso di rinuncia, revoca e decadenza di concessioni esistenti, gli arenili che si renderanno disponibili potranno, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale, rimanere all'uso pubblico con destinazione spiaggia libera, previa presa d'atto dell'Amministrazione Comunale, o rimessi a bando per una nuova assegnazione;

7.7 – Sui tratti di litorale censiti dal presente P.U.D. come arenili, si dovrà perseguire la finalità di garantire l'esistenza di Spiagge Libere nella misura minima del 40% del fronte totale delle aree balneabili ed evitare sequenze ininterrotte di aree in concessione. Per tale motivo le aree demaniali adibite a bagni di beneficenza, qualora cessi l'attività oggetto della concessione, saranno prioritariamente restituite all'uso libero ovvero adibite a spiaggia libera attrezzata ovvero

correlate a progetti complessivi comprendenti il riutilizzo delle attrezzature e degli edifici per funzioni aventi un riconoscibile interesse pubblico;

7.8- il rilascio di nuove concessioni per l'attività produttiva in aree demaniali e negli specchi acquei è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio ovvero la stretta necessità di essere collegate al mare o dentro il mare.

7.9 – In merito alla possibilità di utilizzo delle strutture per la somministrazione quali bar, ristoranti e/o similari date in concessione contemporaneamente all'uso della spiaggia, è vietato rilasciare concessioni esclusive per tali attività al fine di un diverso utilizzo temporale rispetto a quanto previsto dal Demanio. Tali strutture (bar ristoranti ecc.) se regolamentati da concessioni demaniali autonome rispetto allo stabilimento balneare o risultino essere attività autonome e non secondarie annesse all'attività principale, potranno rimanere montate solo se autorizzate anche ai fini urbanistici, paesaggistici e commerciali.

ART. 8 – SPIAGGE LIBERE

8.1 – Si intende per “Spiaggia Libera” ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione secondo le normative prescritte e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;

8.2 – Le spiagge libere devono essere dotate di cestini gettacarte-portarifiuti, almeno uno per ogni spiaggia. Il Comune provvede alla pulizia, direttamente o attraverso convenzioni con privati o Associazioni.

8.3 – I tratti di spiaggia libera potranno essere dotati di una doccia libera e di un wc. Eventuali docce, servizi igienici e spogliatoi possono essere installati previa concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune senza obbligo di redazione del Progetto di Utilizzo in quanto servizi a favore della libera balneazione; detta concessione può comprendere in unico atto tutte le strutture con tale funzione presenti sulle spiagge comunali. Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione, né ampliamenti delle concessioni esistenti di tale natura.

8.4 – Nelle spiagge libere è vietato il rilascio di nuove concessioni per stabilimenti balneari, tranne che nelle forme e con le modalità disciplinate dalla L.R. n. 21/2012;

8.5 – Nelle spiagge libere è vietato il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzatura tipo lettini, sdraio, sedie ed ombrelloni tranne che nelle forme e con le modalità disciplinate dalla l.r. n. 21/'12;

8.6 – La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati unicamente al sole ed al mare;

8.7 – Nelle spiagge libere deve essere comunque garantito quanto disposto in merito dalle Autorità competenti (Ordinanze della Capitaneria di Porto e dell'Ufficio Demanio del Comune di Imperia). In particolare gli obblighi del Comune relativi alla sicurezza della balneazione nelle spiagge libere sono disciplinati nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Imperia).

ART. 9 – STABILIMENTI BALNEARI

9.1 – Gli “Stabilimenti Balneari” sono quelle strutture poste su aree demaniali che svolgono attività di natura economica, attinenti alla fruizione turistica delle spiagge, mediante offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione dotate di cabine, spogliatoio, servizi igienici, punto attrezzato di primo soccorso e docce.

9.2 – Sono ammessi gli impianti e le attrezzature per somministrazione di alimenti, bevande e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali piccoli intrattenimenti musicali e/o danzanti, elioesposizione ed altri attinenti al benessere della persona ed altre forme d’impiego del tempo libero, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

9.3 – Gli stabilimenti balneari, per lo svolgimento e la qualificazione di tale attività, devono dotarsi di servizi, attrezzature e personale tali da garantire almeno:

- pulizia delle spiagge in concessione;
- sorveglianza e salvamento in mare anche con mezzo nautico nel rispetto di quanto disposto in merito dall’Autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);
- servizi igienici in numero adeguato alla ricettività dell’impianto ed obbligatoriamente dovrà essere riservato un servizio igienico per persone diversamente abili;
- cabine riservate all’uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio, anche a rotazione di cui obbligatoriamente almeno una idonea all’utilizzo da parte di persone diversamente abili;
- sdraio, sedie, lettini, ombrelloni ovvero altra attrezzatura similare posti a disposizione della clientela per uso giornaliero oppure anche attraverso la stipula di specifici abbonamenti;
- punto di primo soccorso;
- la visitabilità e l’effettiva possibilità di accesso alla struttura ed ai suoi servizi, nonché al mare, delle persone diversamente abili ai sensi della Legge n.104/1992 e DPR n.503/1996.

ART. 10 – SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

10.1 – E’ definita “Spiaggia Libera Attrezzata” ogni area demaniale marittima in concessione ad ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione nelle modalità di seguito definite.

10.2 – Il Comune di Imperia è dotato di n. 4 spiagge libere attrezzate lungo il litorale di Porto Maurizio, zona ponente, indicate con le sigle PM14, PM24, PM36, PM51.

Nel presente aggiornamento si prevede di limitare l’estensione della spiaggia libera attrezzata identificata con la sigla PM24 per programmarne un’altra in area limitrofa (che è stata identificata con la sigla PM 22 bis) e migliorare in zona Prino il servizio ai bagnanti.

10.3 – La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito;

10.4 – Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:

- pulizia;
- sorveglianza;
- salvamento;
- servizi igienici anche per diversamente abili, spogliatoio idoneo per l'utilizzo anche per persone diversamente abili, lavabo, lava piedi, doccia , punto di primo soccorso attrezzato.

10.5 – Nelle spiagge libere attrezzate, inoltre, devono:

- essere garantite le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello tipo, indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;
- deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104;
- devono essere fornite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al 50% delle attrezzature poste sull'arenile (vedi DGR 246 del 10/03/2015);
- la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, etc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere i 50,00 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla-osta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia ovvero particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti (quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tale caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;
- tutte le strutture di facile rimozione devono essere realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo verde;
- il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a n.10;
- l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente, o con abbonamento come sopra definito, e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione ed il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti opzioni:

- le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
- le attrezzature possono essere collocate anche in assenza ovvero in attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggiamento: metri 2,50 tra le file, metri 2,00 tra ombrelloni sulla stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze;

10.6 - Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beach volley, noleggio pattini, etc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di ingresso in acqua. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione i cui al punto precedente;

10.7 – Nelle spiagge libere attrezzate possono essere ubicati impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni;

10.8 – In aggiunta ai servizi essenziali gratuiti, le spiagge libere attrezzate forniscono a richiesta e dietro corrispettivo, la prestazione di servizi quali.

- Cabine ad uso spogliatoio;
- ombrelloni;
- sdraio e lettini;
- aree attrezzate per il gioco.

10.9 – Le spiagge libere attrezzate possono essere dotate, nell'ambito del 20% sopra previsto, di locali magazzino per le attrezzature relative alla spiaggia, dimensionati in base alle esigenze e realizzati con struttura di facile rimozione;

10.10 – Possono essere realizzati basamenti mobili, in legno ovvero in piastrelloni di cemento colorato, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme vigenti;

ART. 11 – SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE- DOVERI DEL GESTORE

11.1 – i soggetti gestori delle spiagge libere attrezzate sono tenuti ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia e la manutenzione anche invernale dell'arenile;

11.2 – Sono, inoltre, tenuti a curare, sulla base anche degli indirizzi e degli obblighi derivanti dalla gestione, la manutenzione ordinaria degli eventuali manufatti e delle attrezzature che devono essere sempre decorose.

ART. 12 – TARIFFE DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

12.1 – Nelle spiagge libere attrezzate le tariffe dei servizi legati alla balneazione (noleggio sdraio ed ombrelloni, etc.) è fissato con deliberazione della Giunta Comunale, secondo criteri che garantiscano l'economicità della gestione e l'uso sociale della spiaggia.

ART. 13 – PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO E FASCIA DI LIBERO TRANSITO

13.1 - I punti di accesso all'arenile e alla battigia sono individuati sulle tavole di progetto, nel caso che tra due accessi ci sia una distanza superiore a mt 200 l'accesso degli utenti all'arenile e alla battigia anche ai fini della balneazione avverrà attraverso tutti gli impianti di balneazione esistente in tale tratto.

13.2 - I concessionari di aree di demanio marittimo destinate a strutture balneari, sono tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante antistante l'area ricompresa nella concessione. Qualora non fosse possibile realizzare i predetti accessi in una particolare zona e/o rimanesse tra un accesso e l'altro una distanza superiore a metri 200,00 i concessionari facenti parte di tale zona, saranno comunque tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.

13.3 - Non è ammessa l'apertura di accessi privati direttamente sul demanio marittimo senza previa specifica Autorizzazione da parte degli Uffici competenti, mentre gli accessi pubblici sono sempre autorizzabili.

13.4 – Eventuali ostacoli che impediscano il libero transito lungo la battigia, dovranno essere rimossi, previa segnalazione e relativa autorizzazione da parte degli Enti competenti; in alternativa, gli stessi potranno essere superati con l'installazione di piccoli manufatti stagionali previa segnalazione e conseguente autorizzazione degli Enti preposti.

13.5 – Nei luoghi di maggior frequentazione sarà posizionata adeguata cartellonistica, conforme alle vigenti norme, indicante l'ubicazione delle spiagge libere e libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito.

13.6 – I concessionari di zone di demanio marittimo sono tenuti a garantire il libero accesso al mare attraverso corridoi utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.

13.7 – E' vietato l'accesso al mare e l'attraversamento dell'arenile ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio ovvero che non sia regolarmente autorizzato.

ART. 14 – OPERE MARITTIME – RIPASCIMENTI STAGIONALI

14.1 – Ai fini dell'applicazione dell'art.5, lettera a), della L.R. n.13/1999, si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" quegli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza, preventivamente autorizzato, che

comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore a 10,00 mc per metro lineare/annuo;

14.2 – I materiali provenienti dall’asta dei numerosi torrenti la cui barra fociva si trova dislocata lungo il fronte mare dei due ambiti costieri, a ponente Porto Maurizio, a levante Oneglia, potrà venire impiegata per ripascimenti, previo espletamento delle procedure autorizzative necessarie ai sensi della vigente normativa e secondo i criteri regionali che individuano le celle di appartenenza e di destinazione per l’impiego di tali materiali e seguendo “i criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili”;

14.2 – Previa approvazione per le opere marittime ed i ripascimenti non stagionali, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/99, il rilascio di concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione ai ripascimenti sono, subordinati al rilascio da parte del Responsabile dell’ufficio demanio marittimo del prescritto titolo autorizzativo, previa verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri ed alle indicazioni del P.T.C. della Costa, alle linee guida adottate dalla Regione Liguria ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera a) della L.R. 13/1999, al Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (P.U.D.) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18/2002 ed alle ulteriori normative specifiche circa i ripascimenti e i materiali da utilizzare per le opere marittime , nel rispetto della normativa prevista nel Testo Unico per l’Edilizia.

ART. 15 – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

15.1 - Tutti gli impianti di balneazione devono essere adeguate alle prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 23 della Legge n. 104/1992, visitabili anche da parte di persone diversamente abili alle quali dovrà essere altresì resa effettiva la possibilità di accesso al mare.

15.2 – Tutte le strutture aperte al pubblico oggetto di concessione demaniale, devono essere idonee alla fruizione da parte, anche, di persone diversamente abili ai sensi della normativa vigente D.P.R. n.503/1996 e succ. m.i..

ART. 16 – AUMENTO DELLA PROFONDITA’ DELL’ARENILE PER FENOMENI NATURALI

16.1 –Qualora si verifichi uno stabile aumento di profondità verso mare dell’arenile in concessione, il concessionario, ai sensi dell’art. 24, Reg. Cod. Nav, deve darne comunicazione al Comune che provvede alla regolarizzazione del titolo per l’occupazione ed alla rideterminazione del relativo canone concessorio.

ART. 17–LINEE GUIDA PER VECCHI E NUOVI MANUFATTI

17.1 – L’ubicazione dei nuovi manufatti o la nuova sistemazione di quelli esistenti deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia e/o del Piano dei Lidi dal momento in cui lo stesso sarà approvato e del presente P.U.D.;

17.2 - La tipologia dei manufatti, le caratteristiche, le destinazioni d'uso, i rapporti metrico-quantitativi e gli interventi edilizi assentibili sulle aree del demanio marittimo comprese nel

presente progetto, sono quelli previsti dalle norme urbanistiche vigenti e/o del Piano dei Lidi dal momento in cui lo stesso sarà approvato.

17.3 – La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione del litorale anche in conformità al Piano dei Lidi dal momento in cui lo stesso sarà approvato.

17.4 – Tutte le cabine e tutti i manufatti devono essere posti in modo tale da non realizzare alcun tipo di barriera visiva. Se ciò non fosse possibile deve essere prodotto uno specifico studio al fine di mantenere opportuni cannocchiali visivi.

17.5 – Sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa ai sensi dell'art. 11 quinquies¹ della L. R. Liguria n° 13/1999:

a) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti non in muratura che devono essere smontati e rimossi dal sedime demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l'attività oggetto della concessione demaniale marittima; a garanzia dell'effettivo smontaggio e rimozione, il concessionario è tenuto a depositare idonea fidejussione al Comune;

b) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di:

1) opere pubbliche;

2) opere di adeguamento tecnologico e igienico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge;

3) opere di rilevante interesse pubblico connesse all'attuazione di interventi previsti nella pianificazione urbanistico-territoriale che conseguano la positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale.

b bis) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella ricostruzione, anche parziale o con modalità di minore rilevanza sotto il profilo costruttivo, di manufatti preesistenti non in muratura regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteomarini per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità, previa comunicazione di inizio lavori asseverata;

b ter) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di manufatti in muratura con strutture di facile rimozione, sempre che tali interventi riguardino manufatti preesistenti regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteomarini per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità, previa comunicazione di inizio lavori asseverata.

Ai sensi della L.R. n° 26 del 17/11/2017 sono definiti impianti di facile rimozione:

1. Sono classificate di facile rimozione le strutture realizzate sul demanio marittimo che al termine della concessione demaniale marittima consentano al concessionario di restituire allo stato originario le aree concesse, come di seguito descritte:

a) strutture comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni;

b) i basamenti o altre strutture non comportanti volumetrie che possano essere demolite e rimosse nel termine massimo di centoventi giorni.

2. Al fine della classificazione di facile rimozione delle costruzioni facenti parte della concessione demaniale marittima, il concessionario deve presentare al Comune una dichiarazione, corredata da perizia giurata di un tecnico abilitato, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e della

concessione demaniale marittima e nella quale si attesti la sussistenza delle caratteristiche costruttive delle strutture di cui al comma 1. In mancanza di tale dichiarazione le opere potranno essere considerate, anche ai fini del calcolo del canone, strutture di difficile rimozione.

17.6 – I manufatti di facile rimozione con titolo edilizio a carattere stagionale dovranno essere installati entro l'apertura dello stabilimento balneare che potrà avvenire dal 1° maggio e completamente rimossi entro il 31 ottobre di ogni anno. Il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari è fissato dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno.

E precisamente salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

17.7 – Ai soli fini delle Linee Guida emanate dalla Regione Liguria, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperti al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1 maggio al 30 settembre).

All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno.

Durante tutto il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire un orario minimo di apertura giornaliera dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

Periodi di apertura

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- α) nella stagione balneare (dal 01/05 al 30/09)
- β) nel periodo dall' 01/04 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10;
- χ) tutto l'anno.

Regole di apertura

α) **Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (01/05 al 30/09).**

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

Dall' 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30/04 e dal 01/10 al 31/10 di ogni anno.

Dalla data di apertura alla data di chiusura, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (1/5 – 30/9) garantendo

almeno il seguente orario minimo :

- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a

cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili, oltre alle strutture autorizzate con titolo edilizio non stagionale precedentemente alle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 156 del 15 febbraio 2013.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01/05 al 30/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5 - 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili. oltre alle strutture autorizzate con titolo edilizio non stagionale precedentemente alle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 156 del 15 febbraio 2013".

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, Il Comune o l'Autorità Portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

5. Norme generali alle quali si deve attenere il titolare della concessione demaniale marittima ed il gestore per le spiagge libere attrezzate.

- a) assicurare l'organizzazione relativamente alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare.
- b) durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
- c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
- d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
- e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
- f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune/Ufficio Demanio dell'Autorità Portuale, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
- g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune o all'ufficio Demanio dell'Autorità Portuale i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o

per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;

h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;

l) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;

m) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);

n) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

o) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi facsimile di riportato di seguito Tavola 1 – Cartello Tipo) indicante il periodo e gli orari di apertura;

p) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteorologiche avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteorologiche, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

ART. 18 – MANUFATTI AD USO E SERVIZIO DELLE SPIAGGE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Fermo restando le indicazioni dettate dal Piano dei Lidi dal momento in cui verrà approvato:

18.1 – le delimitazioni laterali tra aree in concessione per stabilimenti balneari e spiagge libere o libere attrezzate, devono essere realizzate con struttura "a giorno" in legno, a disegno semplice sia in tinta naturale che in colore, da concordarsi con i competenti uffici comunali, oppure in corda. Tali elementi non devono limitare la visibilità.

18.2 - Sono vietate le recinzioni con rete metallica e cordoli in cemento armato.

18.3 - Sono consentiti, limitatamente alla stagione estiva, previa conclusione favorevole dell'istruttoria e rilascio di licenza suppletiva, ampliamenti fino al 50% delle aree in concessione, limitatamente alle aree di pertinenza di locali pubblici (bar, ristoranti) per la posa di tavolini e sedie, ombrelloni, fermo restando la verifica da parte delle Autorità competenti riguardo la viabilità.

18.4 - Concessioni ad uso dehors: non è consentita l'installazione di tende siano esse a sbalzo, ancorate sulla facciata del fabbricato limitrofo o sorrette da struttura portante; per quanto

riguarda le tende “a sbalzo” esse potranno essere consentite esclusivamente entro ml 1,50 di sporgenza dal perimetro del fabbricato cui sono ancorate, con caratteristiche adeguate al contesto.

18.5 - E' consentito unicamente l'arredo urbano che può essere composto da ombrelloni, sedie e tavolini; circa la tipologia dell'arredo medesimo, esso dovrà seguire le prescrizioni dell'U.T.C. e, comunque, essere progettato e realizzato secondo uno stile e materiali conformi e coerenti con l'ambiente del Centro Storico circostante e/o limitrofo.

ART. 19 – SISTEMAZIONE INVERNALE DELLE SPIAGGE

19.1 – Con Decreto Dirigenziale n. H2/304 del 14/03/2013 l'Amm.ne Provinciale di Imperia ha approvato l'integrazione dell'art. 65 delle NTA del vigente Piano Regolatore Generale di Imperia introducendo la seguente norma transitoria di all'art. 45 bis:

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 quinquies 1, comma 1, lett a) della L.R. 28/04/1999 n. 13, nell'attesa della definitiva approvazione degli strumenti urbanistici del lido (Piano dei Lidi) , fermo restando l'osservanza delle regole per l'esercizio delle attività balneari nel periodo 01/05 al 30/09, i titolari di stabilimenti balneari che mantengono aperta la loro struttura durante i restanti mesi dell'anno (da 01/10 a 30/04) a fini elio espositivi, in applicazione delle Linee Guida regionali, sono esonerati dal rimuovere i manufatti che ospitano solo l'attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande ivi compresi i relativi locali accessori, ma con esclusione dei locali ed attrezzature direttamente collegati con la balneazione o che possono indurre alla balneazione quali noleggio canoe ed imbarcazioni.

La facoltà di cui al precedente comma è riconosciuta a tutti quei soggetti titolari di un titolo edilizio stagionale.

Durante l'attività di elio esposizione, come regolata dal vigente progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime (P.U.D.), oltre alle strutture per le attività secondarie sopra indicate possono essere mantenute in opera esclusivamente strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. nella misura massima di 15 unità con un minimo di 3, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili conforme alla legge n. 104/1992, e le strutture per la fruizione della spiaggia quali ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini a discrezione del concessionario.

I titolari di stabilimenti balneari che intendano mantenere aperta la loro struttura per tutto l'anno e vogliono avvalersi della presente norma transitoria dovranno ottenere oltre al titolo demaniale marittimo anche i relativi legittimanti previsti dalla vigente normative sia dal punto di vista urbanistico che paesaggistico.

Resta fermo l'obbligo di osservanza delle disposizioni di cui all'Ordinanza di Sicurezza Balneare per quanto concerne il servizio di salvataggio durante gli orari di apertura al pubblico nonché il rispetto delle Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti e delle spiagge libere attrezzate.

19.2 – La sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici, senza entrare in acqua, potrà essere effettuata in qualsiasi orario se eseguita al di fuori della stagione balneare, previa semplice

comunicazione al Settore Demanio del Comune ed alla Capitaneria di Porto, viceversa, se eseguita durante il periodo di apertura degli stabilimenti, solo in orari non coincidenti con l'apertura al pubblico delle spiagge.

19.4 – E' vietato, in qualsiasi momento dell'anno, effettuare la chiusura, con tamponamenti verticali, di tettoie, dehors, gazebi ed altre strutture aperte ed è vietato il loro utilizzo come depositi.

ART. 20 – CARTELLI SEGNALETICI

20.1 – Lungo tutto lo sviluppo del fronte mare verranno posizionati appositi cartelli (Vedi Allegati Finali alle presenti Norme), come da normativa vigente, raffiguranti l'intero litorale comunale indicanti la posizione di:

- accessi pubblici ovvero di uso pubblico verso la fascia litoranea di libero transito;
- spiagge libere e spiagge libere attrezzate;
- stabilimenti balneari.

ART. 21 – GESTIONE ECO-COMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

21.1 – Nell'ottica di una migliore gestione ambientale delle proprie attività e dei servizi, in ossequio alle norme internazionali della serie ISO 14 000, l'Amministrazione Comunale auspica fin d'ora la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ecosistema e permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (attraverso la diminuzione dei costi di gestione) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

21.2 – La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ,ma preferibilmente contestuali , strumenti d'azione:

- il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;
- l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili relativamente alle modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

21.3 – I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al piano sono pertanto tenuti a modificare gli aspetti strutturali ed organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali che si vanno ad elencare nei successivi articoli.

ART. 22 – RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE

22.1 – Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato nei seguenti modi:

- attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;

- mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che li inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
- attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato;
- attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi dei water-closed e gli impianti d'irrigazione.

ART. 23 – RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE

23.1 – Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

23.2 – Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
- installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, elettrodomestici di cat. AA etc..

ART. 24 – ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO ECO-COMPATIBILE

24.1 – Parimenti l'eco-compatibilità degli stabilimenti balneari, lo sviluppo sostenibile del turismo possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo.

24.2 – A tal fine ciascun gestore garantisce all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

- la raccolta differenziata delle tipologie dei rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, medicinali di libera vendita etc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'Azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
- la creazione di Info-Point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteomarine della zona, sull'irraggiamento solare e sui

consigli per l'esposizione al sole tali da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute;

- l'educazione ambientale mediante l'introduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza della dinamica dell'erosione costiera e sulla qualità delle acque.

ART. 25 – NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

25.1 – Unitamente alle disposizioni del presente P.U.D. sono da osservarsi le indicazioni e le normative in merito contenute negli strumenti della programmazione di pianificazione comunale (Piano dei Lidi) e regionale, con particolare riferimento alle misure per garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri come indicati nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nei Piani delle Aree Protette, nei Piani di Bacino.

25.2 Le nuove concessioni demaniali marittime destinate a soggetti diversi dal Comune dovranno essere assegnate con procedura di evidenza pubblica e in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, che prevede al comma 681 "Al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo i principi e i criteri tecnici stabiliti dal Decreto del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessione in essere.

alla data di entrata in vigore della presente legge";

ART. 26 – FASCIA DI LIBERO TRANSITO

26.1 - Sulla fascia del demanio marittimo destinata al libero transito non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni, se non di quelle previste per il salvataggio.

26.2 – Negli specchi acquei antistanti le strutture balneari, potranno essere autorizzati ingressi in acqua per natanti, conformemente a quanto disposto dall'Autorità Marittima.

TITOLO III

NORME RELATIVE AI SINGOLI SITI

ART. 27 - LITORALE DI PORTO MAURIZIO (PONENTE) COMPRESO TRA CONFINE COMUNALE CON SAN LORENZO AL MARE E SPONDA DESTRA TORRENTE IMPERO

27.1 – Tratto di costa compreso tra il confine comunale con San Lorenzo al Mare e la sponda destra del Torrente Impero, caratterizzato da un fronte mare balneabile di ml **1.394,97** ed una superficie balneabile di mq **39.703,87**.

27.2 – Le concessioni demaniali esistenti comprese nel tratto di costa di cui al punto 27.1, sono quelle riportate di seguito nella

TABELLA 3: per completezza di dati sono inserite nella tabella anche occupazioni interne all'area portuale concesse con destinazione turistico ricettiva (dal limite di ponente del porto di Porto Maurizio a levante del porto di Oneglia), aree che non fanno parte del presente progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime.

LITORALE DI PORTO MAURIZIO						
	n.ro Sito	C.D.M. n.	Soggetto	Oggetto	Sup. mq	Front e Mare ml
	PM1		Stato	spiaggia libera	1.473,00	114,00
	PM2		Stato	scogliera	14.372,00	
	PM3		Stato	scogliera	3.626,00	
	PM4		Stato	scogliera	0	
	PM5		Stato	spiaggia libera	2683	152,6
	PM6	10182	Comune di Imperia	condotte idriche e camerette di manovra acquedotto Roja	920,00	
	PM6	10205	Comune di Imperia	condotta idrica	499,00	
	PM7	10159	Comune di Imperia	condotte, camerette, scogliera	20.770,00	
	PM8	10362	Circolo	deposito barche e relativa recinzione, verricello amovibile, scalo d'alaggio e chiosco su ruote 4 rastrelliere, area giochi bocce 4 faretti illuminazione	800	
	PM9	10362 SUP	Circolo	Tre gavitelli a monte dello scalo alaggio nella sponda sinistra fociva del torrente Prino e relativi ancoraggi a carattere stagionale dal 1 aprile al 30 settembre per occupazione specchio acqueo di sup 12 mq	12	

Progetto del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime
Aggiornamento 2020

ACCORPATA ED AMPLIATA	PM10	10146	privato	Struttura chiosco bar di sup. 99,50 ed area esterna dehor di sup 455 mq in parte pavimentata con autobloccanti	554,5	
	PM11	10132	Comune di Imperia	park pubblico, scogliera e pennello	11.420,00	
	PM12	10232	Comune di Imperia	strada, campetto sport, giochi, aiuole, servizio e passaggi	6.675,00	
	PM13	10331	privato	chiosco uso deposito	15,00	
	PM13	10332	privato	chiosco uso bar	15,00	
NON PREVISTA NEL PUD 2012	PM13	10465	privato	Strutture a servizio attività bar	224	
	PM14	10417	Comune di Imperia	spiaggia libera attrezzata	862,90	36,90
SUP DIMINUITA PER RILASCIO PM15 BIS	PM15		Stato	spiaggia libera	1951,73	94
NON PREVISTA NEL PUD 2012	PM15 BIS	10506	COMUNE	Spiaggia libera disabili	446,87	18
	PM16	10412	Privato	complesso adibito a discoteca	747,00	
	PM17	10411	Privato	stabilimento balneare	2.580,00	75,00
	PM18	10358	Privato	stabilimento balneare	1.299,00	54,00
	PM19		Stato	spiaggia libera	233,80	6,50
	PM20	10256	Privato	stabilimento balneare	1.423,00	48,00
	PM22		Stato	spiaggia libera	1993,4	76,6
	PM23 BIS	10499	PRIVATO	DEHOR	11,72	
	PM23 TER	10440	PRIVATO	DEHOR	19,2	
SUDDIVISA	PM24 TER	10483	Comune di Imperia	Spiaggia libera attrezzata	3492,2	131,85
SUDDIVISIONE	PM24 bis	10481	Comune di Imperia	PASSEGGIATA BORGO PRINO	910	
	PM25	16071	Privato	cabina telefonica	27,73	
ACCORPATO PM23 E PM26	PM26	10145	Circolo	nautica minore, area pavimentata uso rimessaggio e scalo pubblico d'alaggio, vericelli, scala in muratura + manufatto sottoscala ad uso deposito	702,3	
	PM27		Stato	scogliera		
	PM28	10254	Privato	tubazione interrata borgo prino	76,00	
	PM29	10049	Circolo	nautica minore, scalo alaggio, rimessaggio, piano terra di manufatto uso sede sociale	923,00	
	PM30		Stato	spiaggia libera	961,50	53,60
	PM31	10191	Comune di Imperia	area di transito e giardini pubblici con panchine	912,00	
	PM32	10391	Privato	superficie per posa tavolini e sedie, fioriere ed ombrelloni	44,00	
	PM33	10384	Privato	tratto di area parte a terra parte specchio acqueo	108,18	
	PM34	10245	Comune di Imperia	passerella pedonale	60,00	

*Progetto del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime
Aggiornamento 2020*

	PM35	10006	Privato	nautica minore, rimessaggio con verricello e specchio acqueo	1.225,39	
	PM36	10034	Comune di Imperia	Spiaggia libera attrezzata ed opere di sostegno Corso Garibaldi (passeggiata Moriani)	6088	
	PM37		Stato	spiaggia libera	1.096,00	43,20
	PM38		Stato	scogliera	3.068,00	
	PM39		Stato	spiaggia libera aperta anche a piccoli animali domestici	525,00	6,50
	PM41	10035	Ditta	stabilimento balneare	1.674,00	56,00
	PM42		Stato	spiaggia libera	300,00	21,00
ACCORPATO 10090 E 10430	PM43	10090	Privato	stabilimento balneare	2931,88	79,00
	PM45		Stato	spiaggia libera	345,00	6,00
	PM46	10001	Ditta	stabilimento balneare	1.206,48	37,40
DIMINUITA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE LINEA DEMANIALE	PM47	10042	Istituto	Stabilimento balneare - colonia marina	300	32,70
	PM48	10059	Privato	stabilimento balneare	729,12	21,00
	PM49	10044	Privato	stabilimento balneare	2.052,00	53,25
ACCORPATA PM58	PM50	10010	Privato	stabilimento balneare	4823,42	79,00
	PM51	10079	Comune di Imperia	spiaggia libera attrezzata	1.450,00	37,00
	PM53		Consegna Carabinieri	solarium		
	PM53		Consegna VVF	solarium	62,5	
	PM53bis	10096	Privato	Stabilimento balneare	225,74	17,00
	PM54 PRP	10247	privato	Solarium + specchio acqueo	756,20	10,00
	PM55 bis PRP	RICORSO AL TAR		Chiosco e dehor e manufatto di superficie mq 24 ad uso servizio igienico e spogliatoio e magazzino deposito;	182	
	PM57 PRP	10334	Comune di Imperia	Piano Primo Palazzina Liberty - Locali uso Promozionale	114,00	
AMPLIATO	PM65 PRP	10100	Privato	chiosco uso bar ed area asservita, parte coperta	114,6	
CORREZIONE ERRORE MATERIALE	PM66	40004	privato	DEHOR	40,2	
	PM67	10379	Privato	dehor scoperto	10,56	
	PM67	10466	PRIVATO	PANCHINA	9	

*Progetto del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime
Aggiornamento 2020*

	BIS					
	PM68	10012	privato	chiosco ed area asservita	56,00	
	PM69	10097	Privato	veranda ed area scoperta per posa tavolini e sedie	68,00	
ACORPATO AL PM70	PM71	10021	Privato	Dehor verandato (mq 27,62) , oltre area scoperta	146,62	
	PM72	10381	PRIVATO	GIOCHI PER BAMBINI	8	
	PM73	10026	Ditta	chiosco, sup. circostante ed espositori giornali	12,00	
	PM74	10190	Comune di Imperia	linea elettrica	900,00	
	PM75 BIS	10467	Privato	Area dehor	31,5	
	PM77	10209	Privato	linea elettrica e cabine	1.866,00	
	PM78	10122	Comune di Imperia	passaggiata a mare con zona verde attrezzata e sottostante banchinetta	2.000,00	
ACCORPATA CON PM104	PM80 PRP	10485	Privato	Posa tavoli e sedie + linea servizi	119,49	
	PM80BIS PRP	10487	Privato	Posa tavoli e sedie	101,49	
	PM84 PRP	Atto formale	Comune di Imperia	manufatto, Museo Navale	5.983,00	
	PM87	Atto formale	Comune di Imperia	piscina, pal. sport, aree pertinenziali	16.704,00	
	PM88	Atto Formale	Circolo Sportivo	tennis	8.850,45	
	PM89	10177	Comune di Imperia	strada, per park, campo da calcio, box, pista ciclabile, aree verdi	7830	
	PM90 PRP	10474	Privato	Porto Turistico	491.252,8 2	
	PM93 PRP		SPIAGGIA ARTIFICIALE + SCOGLIERE		117349	
ACCORPATO IL PM97	PM94 PRP	Atto formale	Comune di Imperia	parco urbano	48.500,00	
	PM98	10201	Comune di Imperia	strada	9.568,00	
	PM99	A.88	Stato	Area consegnata alla G.D.F. per costruzione palazzina alloggi di servizio	1.561,50	
	PM101	10392	Privato	cavidotto sotterraneo	82,50	
Ristorante Al Gambero	PM102	10127	Privato	veranda prefabbricata (mq 44) e parcheggio scoperto	107,00	
Lanterna blu	PM103	10024	privato	area uso parcheggio	64,00	
ERRONEAMEN TE NON RIPORTATA NEL PUD 2012	PM104 BIS	10015	Privato	Area uso parcheggio	45	
	PM105	10451	privato	pedana per posa tavolini e sedie	12,20	
	PM106	10180	Comune di Imperia	tubazione idrica	60,00	
	PM107	40010	Privato	dehor attrezzato con arredamento amovibile	50	
	PM108 BIS	10503	Privato	dehor per posa tavolini e sedie, ombrelloni	49,5	

*Progetto del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime
Aggiornamento 2020*

	PM109	10198	Privato	superficie per posa tavolini e sedie, fioriere ed ombrelloni	91,50	
	PM110	20237	Privato	superficie per posa tavolini e sedie, fioriere ed ombrelloni	48,00	
	PM111	10233	Comune di Imperia	strada pubblica e marciapiede	a corpo	
	PM112	10431 BIS	privato	posizionamento dissuasori	12,40	
ACCORPATA CON PM114	PM113	10119	privato	superficie per posa tavolini e sedie, fioriere ed ombrelloni	53	
	PM115 BIS	10488	Privato	superficie per posa tavolini e sedie, fioriere ed ombrelloni	21,6	
	PM116	10416	privato	pedana per posa tavolini e sedie oltre area per carico e scarico	27,80	
ACCORPATA CON PM117	PM118	10227	privato	porzione di manufatto + RAMPA DISABILI	15,00 + 7,46	
Frazionamento PM119	PM118 BIS	10495	privato	ARA USO DEHOR	18,1	
	PM119	10084	Privato	dehor coperto per posa tavolini e sedie, pedana	26	
	PM120BI S	10492	Privato	Area espositiva	18,75	
	PM121	10093	Circolo	area uso parcheggio e rimessaggio	369,22	
AMPLIATA	PM122	20238	Privato	AREA AD USO DEHOR	50	
	PM123	10025	Privato	parcheggio scoperto	121,50	
	PM124	10188	Comune di Imperia	strada di collegamento	520,00	
	PM125	10149	Privato	superficie per posa tavolini e sedie, fioriere ed ombrelloni	37,24	
	PM126	10433	Privato	dehor per posa tavolini e sedie, ombrelloni	23,00	
	PM127	10150	Privato	superficie per posa tavolini e sedie, fioriere ed ombrelloni	63,42	
	PM128	10203	Comune di Imperia	ponte carrabile e tubazione	276,08	
	PM129	10257	Ditta	pedana per posa tavolini e sedie, fioriere, ombrelloni	61,00	
	PM129 bis	10257 sup	Ditta	posa tavolini e sedie ed ombrelloni	11	
	PM130	10140	Privato	manufatto uso bar-ristoro e stazione di servizio	86,00	
	PM131	10283	Privato	cavo interrato BT	285,00	
	PM132	10386	PRIVATO	AREA SOSTA VETTURA	10	
	PM133	10289	PRIVATO	AREA SOSTA VETTURA	9,7	
ACCORPATO CON PM135	PM134	10112	privato	giardino e servitù di luce ED ACCESSO CON CANCELLO	350,3	
		10013	Privato	tubazione interrata gas	1.329,00	
		10068	Privato	condotta interrata gas	799,00	
		10074	privato	cabina alloggiamento pompa e tubazione	227,00	
		10132	Privato	cavidotto sotterraneo, due cassette per apparecchi di	126,00	

				collegamento	
		10146	privato	pedana per posa tavolini, sedie e zona per carico e scarico	27,80
		10157	Privato	condotta interrata	829,50
		10249	Comune di Imperia	fognatura pubblica cittadina	19.769,50
		10293	FF.SS.	scogliere	9.300,00
		10414	Privato	tubo e pozzetto rete idrica	12,00
		10493 SUPPL. BIS 2	SOCIETA' RIVIERACQUA	COLLEGAMENTO DEPURATORE	TRATTO GALEAZZA DEPURAT ORE
		10493	SOCIETA' RIVIERACQUA	COLLEGAMENTO DEPURATORE	TRATTO GALEAZZA DEPURAT ORE
		10493 SUPPL	SOCIETA' RIVIERACQUA	COLLEGAMENTO DEPURATORE	TRATTO GALEAZZA DEPURAT ORE
		10493 SUPPL BIS	SOCIETA' RIVIERACQUA	COLLEGAMENTO DEPURATORE	TRATTO GALEAZZA DEPURAT ORE

27.3 – Sul tratto di litorale di cui sopra le aree attualmente destinate alla balneazione, sono così distinte come riportato in:

Tabella 4:

LITORALE DI PORTO MAURIZIO					
n.ro Sito	C.D.M. n.	Soggetto	Oggetto	Sup. mq	Fronte mare m
PM 53		consegna	solarium	62,50	0
PM 54	10247	privato	solarium	756,20	0
			Sommano	818,70	0
PM 1		Stato	Spiaggia libera	1.473,00	114
PM 5		Stato	Si conferma l'attuale superficie e la destinazione d'uso di Spiaggia libera	2.683,00	152,60

PM15		Stato	Spiaggia libera	1951,73	94
PM15BIS		Comune	Spiaggia libera per disabili	446,87	18
PM 19		Stato	Spiaggia libera	233,80	6,50
PM 22		Stato	Spiaggia libera	1993,4	76,6
PM 30		Stato	Spiaggia libera	961,51	53,60
PM 37		Stato	Spiaggia libera	1.096,00	43,20
PM 42		Stato	Spiaggia libera	300,00	21,00
PM 45		Stato	Spiaggia libera	345,00	6,00
PM 39		Stato	Spiaggia libera aperta anche a piccoli animali domestici	525,00	6,50
			Sommano	12009,3	592
PM 14	10417	Comune di Imperia	Spiaggia libera attrezzata	862,90	36,90
PM 24	10033	Comune di Imperia	Spiaggia libera attrezzata	4070	131,85
PM 36	10034	Comune di Imperia	Spiaggia libera attrezzata	1.076,80	44,90
PM 51	10079	Comune di Imperia	Spiaggia libera attrezzata	1.950,00	63,00
			Sommano	7959,7	276,65
PM 17	10411	Privato	Stabilimento balneare	2.580,00	75,00
PM 18	10256	Privato	Stabilimento balneare	1.423,00	48,00
PM 20	10358	Privato	Stabilimento balneare	1.299,00	44,97
PM 41	10035	Ditta	Stabilimento balneare	1.674,00	56,00
PM 43	10090	Privato	Stabilimento balneare	2.714,37	79,00
PM46	10001	Ditta	Stabilimento balneare	1.206,48	37,40
PM47	10042	Istituto	Stabilimento balneare – colonia marina	525,00	32,70

PM48	10059	Privato	Stabilimento balneare	729,12	21,00
PM49	10044	Privato	Stabilimento balneare	2.052,00	53,25
PM50	10010	Privato	Stabilimento balneare	45.99,12	79,00
PM53 bis	10096	Privato	Stabilimento balneare	150,06	26,00
			Sommano	18.952,15	526,32
			Sommano complessivamente	30739,87	1394,97

27.4 - Verifica tabellare delle percentuali in atto vedi

Tabella 5:

LITORALE DI PORTO MAURIZIO										
	solarium		spiaggia libera		spiaggia libera attrezzata		stabilimento/colonie		Somma	
Sup. balneabile	818,72	2,06%	12009,3	30,21%	7959,7	20,03%	18952,15	47,70%	39703,87	100,00%
Fronte mare balneabile	0	0,00%	592	42,44%	276,65	19,83%	526,32	37,73%	1394,97	100,00%

ART. 28 - LITORALE DI ONEGLIA (LEVANTE) DALLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE IMPERO FINO AL CONFINE COMUNALE DI DIANO MARINA.

28.1 – Il tratto di costa compreso tra sponda sinistra del Torrente Impero ed il confine con il comune di Diano Marina, ha una superficie balneabile di mq **28.780,75** distribuita su un fronte mare balneabile di ml **1.649,16**.

28.2 – Le concessioni demaniali esistenti sono quelle riportate di seguito.

28.3 – In tale tratto di costa, le aree attualmente destinate alla balneazione, sono così distinte.

TABELLA 6: per completezza di dati sono state inserite nella tabella anche occupazioni interne all'area portuale con destinazione turistico ricettiva (dal limite di ponente del Porto Maurizio a levante del porto di Oneglia), aree che non fanno parte del presente progetto di utilizzo comunale delle aree marittime.

LITORALE DI ONEGLIA	C.D.M. n.	Soggetto	Oggetto	Sup. mq	Fronte mare m
		30212	Privato	Dehor	50
	10438	Privato	Dehor	46,8	
	30197	Comune	Manufatto e rampa di accesso ad uso manifestazioni previo interventi messa in sicurezza	3070	
	10445	Privato	Dehor	20,8	
	10435	Privato	Dehor	29,74	
	10444	Privato	Dehor	49,2	
	10449	Privato	Dehor	31,62	
	10504	Privato	Dehor	60,76	
	10443	Privato	Dehor	37,44	
	10508	Privato	Dehor	49,92	
	10496	Privato	Dehor	42,05	

*Progetto del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime
Aggiornamento 2020*

	10428	Società	Specchio acqueo ed opere a terra	8491,27	
	10462	Privato	Dehor	49,92	
	10437	Privato	Dehor	27,04	
	10480	Privato	Dehor	41,6	
	10453	Privato	Dehor	43,36	
	10442	Privato	Dehor	50	
	40008	Consorzio	Area pesca	2.487,29	
	10208	IN CONSEGNA Comune di Imperia	Area scoperta uso park pubblico gratuito, aiuole, panchine	13.000,00	
(erroneamente non indicava la superficie corretta) inoltre è stata accorpata con ON49	10056	Privato	Stabilimento balneare+parte del molo+ 25 gavitelli in Rio S. Lucia + passaggio disabili	6397,35	78,80
	10429	Privato	Area adibita a posa di tappeti elastici, distributori gadget	64,00	
	10471	Privato	Giochi attrazione	48	
	10028	Privato	Stabilimento balneare ed area su passeggiata per chiosco bar e tenda	587,35	23,00
Errore nell'indicazione dell'ampliamento	Supp. 10028	Privato	Ampliamento dehor	25	
	Supp.BIS 10028	Privato	Tubazione con Pozzetto ispezione	6,7	
		Stato	Spiaggia libera	628,80	64,10
		Stato	Pennello	237,00	

*Progetto del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime
Aggiornamento 2020*

		Stato	Spiaggia libera	650,60	73,45
NOTA CON ATTO DI VARIAZIONE N.36 DEL 04.07.2017 E' STATA AUTORIZZATA LA RETTIFICA DEL FRONTE MARE	10040	Privato	Stabilimento balneare+ parcheggio esterno	1544	45
		Stato	Spiaggia libera	4958	151,86
	10246	Privato	chiosco, dep., cabine, spogl., docce, wc, tettoia, battuto in muratura	159,40	
		Stato	Spiaggia libera	1.298,00	81,45
	10063	Privato	Stabilimento balneare	1.201,83	59,00
	10244	Comune di Imperia	Area scoperta, uso giardini, parco giochi, park pubblico e scogliera	10.913,00	
		Stato	Spiaggia libera	1.336,40	49,30
Erroneamente indicato 960 mq anziché 690 mq	10110	Privato	Area demaniale con strutture di facile rimozione a carattere permanente e condotta idrica e di scarico e 8 corpi morti per corridoio di lancio ad uso pubblico (25 mx150mt)	690	30,00

*Progetto del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime
Aggiornamento 2020*

Erroneamente non inserita nel PUD 2012 – Esistente almeno dal 2001	10120	Privato	Servitù di Passaggio ed accesso spiaggia - sottopasso collegato condominio Galeazza	18	
DIMINUITA	40009	Privato	Dehor	16,5	
		Stato	Spiaggia libera	2.222,00	176,90
		Stato	Spiaggia libera	2.467,80	11.021,03
		Stato	Spiaggia libera	894,80	54,40
		Stato	Spiaggia libera	1.077,00	67,93
		Stato	Spiaggia libera	1.451,50	99,90
		Stato	Spiaggia libera	4.533,30	328,21
		Stato	Scogliera	6.447,60	
	10395	Società	Impianti, cavidotto BT	27,00	
ACCORPATA ON77 ed ON 78 (in istruttoria modifica con diminuzione area in concessione)	10491	Privato	Chiosco bar ed area asservita per tavolini e sedie	122,45	
	10134	Privato	Chiosco bar ed area asservita per tavolini e sedie	110,00	
AMPLIATA	10107	Privato	Chiosco giornali e portariviste. Giochi per bambini	18	
	10091	Privato	Adibite a giostre e pesca verticale	105,00	
	10176	Comune di Imperia	Piazzale pubblico con aiuole e giochi con opere di sistemazione Rio S. Lucia	2.070,00	

*Progetto del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime
Aggiornamento 2020*

	10405	Società	Impianti, linea BT	16,00	
	10393	Società	Impianti, tubo fognario e pozzetto d'ispezione	10,00	
	40012	Privato	Dehor	10,7	
	20239	Privato	Dehor	35,30	
	10479	Privato	Dehor	19,78	
ACCORPATA CON ON88	10130	Privato	Dehor	39,82	
	10502	Privato	Dehor	26,1	
	10447	Privato	Dehor	20,8	
	10484	Privato	Dehor	50	
	10464	Privato	Dehor	33,8	
Tratto Borgo Peri-Incompiuta – acquedotto ROIA	10087	Comune di Imperia	Impianti, condotta in acciaio	4.750,80	
TORRENTE IMPERO ACQUEDOTTO ROIA	10055	Comune di Imperia	Impianti, condotta idrica e camerette	3.691,15	
	10013	Società	Impianti, tubazione interrata dall'ex officina del gas di Via S. Lazzaro fino a Lung.re A. Vespucci	1.329,00	
	10068	Società	Impianti, condotta interrata BP	799,00	
	10157	Società	Impianti, condotta interrata MBP	829,50	
PORTO ONEGLIA	10353	Comune di Imperia	Impianti, tubazione di scarico acque bianche	476,00	

TABELLA 7: Spiagge Libere e Stabilimenti Balneari.

LITORALE DI ONEGLIA					
n.ro Sito	C.D.M. n.	Soggetto	Oggetto	Sup. mq	Fronte mare m
ON 53			Spiaggia libera	628,8	64,1
ON 55			Spiaggia libera	650	73,45
ON 57			Spiaggia libera	4958	151,86
ON 59			Spiaggia libera	1.298,00	81,45
ON 65			Spiaggia libera area demaniale per mantenimento strutture precarie	1.200,00	40,00
ON 68			Spiaggia libera	2.222,00	176,90
ON 70			Spiaggia libera	2.467,80	217,16
ON 71			Spiaggia libera	894,80	54,40
ON 72			Spiaggia libera	1.077,00	67,93
ON 73			Spiaggia libera	1.451,50	99,90
ON 74			Spiaggia libera	4.533,30	328,21
			Sommano	21.381,80	1.355,36
ON 48			Stabilimento balneare	3.906,40	78,80
ON 56			Stabilimento balneare	1.544,00	90,00
ON 58			Struttura balneare	159,40	43,00
ON 60			Stabil. balneare	1.201,80	59,00
ON 51			Stabilimento balneare ed annessa area su passeggiata per mantenimento chiosco bar e tenda	587,35	23,00
			Sommano	398,95	293,80
			Complessivamente sommano	28.780,75	1.649,16

I siti ON53 ed ON55 sono solo parzialmente definibili " Spiaggia Libera " poiché di profondità < al minimo di legge pari a ml 3,00.

Superficie corrispondente e fronte mare relativo sono riportati nella seguente

Tabella 8:

		MQ	M
ON53	PORZIONE A DETRARRE PER DIMENSIONE MINIMA DELLA PROFONDITA' < 3,00 ML	90,40	22,20
ON55	PORZIONE A DETRARRE PER DIMENSIONE MINIMA DELLA PROFONDITA' < 3,00 ML	155,40	36,00

28.4 – Verifica tabellare delle percentuali in atto riportate nella seguente

Tabella 9:

LITORALE BALNEABILE ONEGLIA											
		solarium		spiaggia libera		spiaggia libera attrezzata		stabilimento/colonia		Σ	
sup. balneabile	mq	0,00	0,00%	21.136,00	73,48%	0,00	0,00%	7.398,95	26,52%	28.780,75	100,00%
fronte mare balneabile	ml	0,00	0,00%	1.297,16 1.355,36	82,14%	0,00	0,00%	293,80	17,86%	1.649,16	100,00%

Art 29 - GESTIONE DELLE NUOVE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

29.1 - Per quanto riguarda la gestione ~~sia~~ delle spiagge libere attrezzate il gestore si farà carico della fornitura di tutti i servizi necessari (acqua potabile, energia elettrica, fognatura, etc.). Sarà prevista, inoltre, la possibilità d'installare strutture stagionali di facile rimozione, su ogni spiaggia libera attrezzata, da utilizzarsi per bar e servizi igienici e per deposito attrezzature balneari, nonché eventuali cabine o altre installazioni come previsto dalle Linee Guida regionali, con particolare attenzione ai limiti di superficie ed alle percentuali delle stesse indicati, salvo quanto potrà prevedersi, a titolo eccezionale e previo specifico nulla osta regionale (deroga prevista dall'art. 5 delle Linee Guida), per il migliore raggiungimento della destinazione prevista dal presente PUD in alcuni tratti dell'arenile.

29.2 - La gestione sarà esercitata in aderenza alle norme di cui al Capo n.6 (*Gestione*) delle Linee Guida regionali, in particolare nel caso di affidamento a privati ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione sarà seguita una procedura ad evidenza pubblica, come definito dall'art 6 delle Linee Guida Regionali, che garantisca la massima trasparenza.

ART. 30 - SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE ESISTENTI

30.1 - Per quanto attiene le spiagge libere attrezzate esistenti il Comune intende applicare con scrupolo le Linee Guida regionali e la Legge Regionale n.22/2008, come di seguito indicato:

1. Nelle spiagge libere attrezzate è previsto, fra gli altri, a carico del concessionario o del gestore l'assolvimento dei seguenti obblighi:

a) garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello tipo indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 512/2004, e riportati negli Allegati alle presenti NTA, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;

b) garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate;

c) non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie dell'area concessionata maggiore del 20 per cento dell'area in concessione. Tali volumi non possono occupare, comunque, più di 50 mq. di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nullaosta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o di particolare offerta di servizi;

d) mantenere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario almeno il 50 per cento dell'area in concessione e il 50 per cento del fronte mare mentre la parte restante, non oltre il 50%, resterà a disposizione del gestore stesso con i limiti delle Linee Guida regionale e Legge Regionale n.22/2008;

2. Si evidenzia che per la spiaggia n.32 (**PM51**) non esiste problema per il mantenimento del numero delle cabine entro un massimo di 10, (in quanto l'attuale concessione consente l'installazione di n.6 cabine smontabili), per le spiagge libere attrezzate individuate al n.13 (**PM24**) ed al n.19 (**PM36**), il numero delle cabine (19 e 17) non

potrà essere ridotto a 10, in deroga al Capo n.5, punto 7 delle Linee Guida, ma verrà mantenuto il numero attuale in quanto trattasi di cabine in muratura, oltre a cucina e servizi igienici anch'essi in muratura, costituenti pertinenze demaniali marittime, in quanto il tutto è stato a suo tempo incamerato allo Stato.

3. In progetto viene previsto in zona Prino, in corrispondenza della spiaggia libera attrezzata esistente e della spiaggia libera, quanto segue:
 - di ridimensionare il fronte mare della già presente spiaggia libera attrezzata PM24 portandolo da m 131,85 a m 80,00,
 - di realizzare una nuova spiaggia libera attrezzata PM22bis con un fronte mare di m 80,00, mantenendo oltre a quanto previsto nella norma anche il numero attuale di cabine in quanto trattasi di cabine in muratura,
 - di mantenere nella porzione di arenile restante una spiaggia libera.

TITOLO IV

AGGIORNAMENTO 2020 - PROGETTO

ART.31 – TABELLA DEL LITORALE BALNEABILE DI PORTO MAURIZIO

CONCESSIONI IN ATTO E PREVISIONI ALLA DATA DI 06/2020 E PREVISIONI DI PROGETTO

TABELLA 10:

LITORALE DI PORTO MAURIZIO					
n.ro Sito	C.D.M. n.	Soggetto	Oggetto	Sup. mq	Fronte mare m
PM 53		consegna	solarium	62,50	0
PM 54	10247	privato	solarium	756,20	0
			Sommano	818,70	0
PM 1		Stato	Spiaggia libera	1.473,00	114
PM 5		Stato	Si conferma l'attuale superficie e la destinazione d'uso di Spiaggia libera	2.683,00	152,60
PM 15		Stato	Spiaggia libera per soggetti con ridotte capacità motorie	446,87	18,00
PM 15 bis		Stato	Spiaggia libera	1.951,73	99,00
PM 19		Stato	Spiaggia libera	233,80	6,50
PM 22		Stato	Spiaggia libera	1.200,00	48,45
PM 30		Stato	Spiaggia libera	961,51	53,60
PM 37		Stato	Spiaggia libera	1.096,00	43,20
PM 42		Stato	Spiaggia libera	300,00	21,00
PM 45		Stato	Spiaggia libera	345,00	6,00
PM 39		Stato	Spiaggia libera aperta anche a piccoli animali domestici	525,00	6,50
			Sommano	11.215,91	568,85
PM 14	10417	Comune di	Spiaggia libera	862,90	36,90

		Imperia	attrezzata		
PM 24	10033	Comune di Imperia	Spiaggia libera attrezzata	2.400,00	80,00
PM 36	10034	Comune di Imperia	Spiaggia libera attrezzata	1.076,80	44,90
PM 51	10079	Comune di Imperia	Spiaggia libera attrezzata	1.950,00	63,00
PM 22 bis		Stato	Spiaggia libera attrezzata	2.463,40	80,00
			Sommano	8.753,10	304,80
PM 17	10411	Privato	Stabilimento balneare	2.580,00	75,00
PM 18	10256	Privato	Stabilimento balneare	1.423,00	48,00
PM 20	10358	Privato	Stabilimento balneare	1.299,00	44,97
PM 41	10035	Ditta	Stabilimento balneare	1.674,00	56,00
PM 43	10090	Privato	Stabilimento balneare	2.714,37	79,00
PM46	10001	Ditta	Stabilimento balneare	1.206,48	37,40
PM47	10042	Istituto	Stabilimento balneare – colonia marina	525,00	32,70
PM48	10059	Privato	Stabilimento balneare	729,12	21,00
PM49	10044	Privato	Stabilimento balneare	2.052,00	53,25
PM50	10010	Privato	Stabilimento balneare	45.99,12	79,00
PM53 bis	10096	Privato	Stabilimento balneare	150,06	26,00
			Sommano	18.952,15	526,32
			Sommano complessivamente	39.739,86	1399,97

Poiché il litorale di ponente non è interessato da variazioni delle superfici concesse, ma da una declassazione da “spiaggia libera” a “scogliera” del Sito PM3 per motivi di sicurezza della balneazione, la quota percentuale di legge, già indicata e verificata dalla tabella seguente (già al punto 27.4), è così modificata ma confermata nei suoi valori di legge:

TABELLA 11:

LITORALE DI PORTO MAURIZIO											
		solarium		spiaggia libera		spiaggia libera attrezzata		stabilimento/coloniae		Somma	
Sup. balneab.	mq	818,72	2,06%	11.215,91	28,22%	8.753,10	22,02%	18.952,15	47,69%	39.739,86	100,00%
Fronte mare balneab.	m	0	0,00%	568,85	40,63%	304,80	21,77%	526,32	37,60%	1399,97	100,00%

ART.32 – PREVISIONI DI PROGETTO - OPERE A MARE

34.1 – Tutte le opere di protezione a mare esistenti quali scogliere pennelli e/o similari di origine naturale e/o artificiale, realizzate in massi e/o altro materiale, potranno essere modificate, potenziate, ampliate, eliminate, integrate, risagomate, previa rilascio dei necessari nulla-osta di legge previsti dal quadro normativo vigente.

34.2 – Le opere di protezione a mare di nuova concezione sono assentibili, sentito il parere degli organismi competenti in materia e solo a seguito di ottenimento di nulla-osta di legge.

34.3 – I tempi di esecuzione degli interventi sulle opere esistenti di cui al punto 35.1 e di nuova concezione di cui al punto 35.2, sono quelli riportati ed indicati al precedente punto 19.7 ovvero la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici, senza entrare in acqua, potrà essere effettuata in qualsiasi orario se eseguita al di fuori della stagione balneare, previa semplice comunicazione al Settore Demanio del Comune ed alla Capitaneria di Porto; viceversa, se eseguita durante il periodo di apertura degli stabilimenti, solo in orari non coincidenti con l'apertura al pubblico delle spiagge.

34.4 – I modi di esecuzione sono quelli previsti ai sensi della normativa vigente sia per quanto attiene i nulla-osta di legge sia per quanto attiene le norme operative.

ART.32 bis – PREVISIONI DI PROGETTO - OPERE A TERRA

32.1 – Previsione di progetto:

32.1.1 **Sito PM4bis:** si prevede la realizzazione di una passerella destinata a pista ciclabile in corrispondenza di Torre Prarola,

32.1.2 **Sito PM1:** si conferma l'attuale superficie e la destinazione d'uso di spiaggia libera;

32.1.3 **Sito PM3:** alla luce dello stato attuale del sito non si ritiene di poter confermare le previsioni del PUD 2013 che indica tale luogo come spiaggia libera per non sussistenza dei requisiti di sicurezza per la balneazione Viene pertanto normata come scogliera e stralciata dal calcolo del fronte balneabile.

- 32.1.4 **Sito PM5:** si conferma solo nella porzione a ponente dell'arenile la destinazione d'uso di spiaggia libera;
- 32.1.5 **Sito PM5bis:** si introduce nella porzione a levante dell'arenile la previsione di un nuovo stabilimento balneare con fronte mare di 80,00 m;
- 32.1.6 **Sito PM5ter:** si prevede la realizzazione di un collegamento dalla nuova pista ciclabile all'arenile ed un allargamento del collegamento veicolare dall'Aurelia per migliorare le condizioni di sicurezza dell'arenile stesso;
- 32.1.7 **Sito PM7bis:** si introduce nella porzione restrostante al piazzale Santa Lucia la previsione di un nuovo collegamento dalla nuova pista ciclabile al parcheggio,
- 32.1.8 **Sito PM14 e 13:** si prevede la sistemazione della concessione della spiaggia libera attrezzata PM14 e della concessione privata PM13,
- 32.1.9 sul litorale di Ponente (Porto Maurizio), località Borgo Prino in corrispondenza dei Siti **PM16, PM17 e PM18** (TAV 5.2, serie "Aggiornamento 2013") è previsto il completamento della passeggiata pedonale, in direzione ponente, mediante la realizzazione di un marciapiede sul lato mare della strada pubblica, in fregio agli stabilimenti in concessione. Il marciapiede in muratura, in luogo della segnaletica orizzontale, avrà lunghezza di circa 125,00 metri e larghezza di almeno 1,50 metri. Qualora il progetto lo esigesse, la larghezza necessaria potrà essere ricavata trasformando una striscia dell'attuale aiuola bordo-strada in marciapiede, nel rispetto dell'accessibilità agli stabilimenti balneari in essere. Il marciapiede deve comunque permettere un uso corretto della viabilità veicolare e deve essere utilizzabile anche da parte delle persone diversamente abili. Dovrà essere adeguatamente raccordato sia al tratto di ponente sia a quello di levante di marciapiede esistente.
- 32.1.10 **Sito PM22bis:** si prevede la realizzazione di una nuova spiaggia libera attrezzata con un fronte mare di m 80,00,
- 32.1.11 **Sito PM24:** si prevede il ridimensionamento della spiaggia libera attrezzata ad un fronte mare di m 80,00,
- 32.1.12 **Sito PM35:** si prevede la realizzazione di volumetto a destinazione deposito in corrispondenza del centro nautica minore,
- 32.1.13 **Sito PM38bis:** si prevede la realizzazione di un manufatto a destinazione bar – ristorante in corrispondenza del vecchio sito per il tiro al piattello situato su PM38,

ART.33 – TABELLA DEL LITORALE BALNEABILE DI ONEGLIA

CONCESSIONI IN ATTO ALLA DATA DEL 04.2012 E PREVISIONI DI PROGETTO

TABELLA 12:

LITORALE DI ONEGLIA					
n.ro Sito	C.D.M. n.	Soggetto	Oggetto	Sup. mq	Fronte mare m
ON 53			Spiaggia libera	628,8	64,1
ON 55			Spiaggia libera	650	73,45
ON 57			Spiaggia libera	4958	151,86
ON 59			Spiaggia libera	1.298,00	81,45
ON 65			Spiaggia libera area demaniale per mantenimento strutture precarie	1.200,00	40,00
ON 68			Spiaggia libera	2.222,00	176,90
ON 70			Spiaggia libera	2.467,80	217,16
ON 71			Spiaggia libera	894,80	54,40
ON 72			Spiaggia libera	1.077,00	67,93
ON 73			Spiaggia libera	1.451,50	99,90
ON 74			Spiaggia libera	4.533,30	328,21
			Sommano	21.381,80	1.355,36
ON 48			Stabilimento balneare	3.906,40	78,80
ON 56			Stabilimento balneare	1.544,00	90,00
ON 58			Struttura balneare	159,40	43,00
ON 60			Stabil. Balneare	1.201,80	59,00
ON 51			Stabilimento balneare ed annessa area su passeggiata per mantenimento chiosco bar e tenda	587,35	23,00
			Sommano	398,95	293,80
			Complessivamente sommano	28.780,75	1.649,16

Sito OM79: si prevede la demolizione del chiosco,

Sito OM80: si prevede la demolizione del chiosco,

Sito OM62: si prevede l'ampliamento del chiosco,

Sito OM68 bis: si prevede la realizzazione di una passerella destinata a pista ciclabile in corrispondenza della Galezza,

33.1.1 - Sito ON65: attuale destinazione d'uso e conformazione: spiaggia libera (vedi tabelle e tavola 14.1);

destinazione d'uso e conformazione in progetto: si conferma la destinazione d'uso attuale quale spiaggia libera.

33.1.2 - Sito ON66: si conferma la destinazione d'uso e conformazione in progetto: si conferma la destinazione d'uso in atto per mantenimento deposito di attrezzature balneari e tavole a vela e si introduce la possibilità di un corridoio di lancio a mare per l'ingresso in acqua di surfisti e/o similari.

33.2 – Per quanto attiene opere a mare si applicano gli stessi criteri di cui al precedente art. 32.

ART.34 – VERIFICA TABELLARE DEL LITORALE BALNEABILE DI ONEGLIA IN PROGETTO

34.1 – Ai sensi di quanto previsto per i siti ON65 ed ON66, le quote percentuali di legge vengono rispettate come di seguito indicato:

LITORALE BALNEABILE ONEGLIA											
		solarium		spiaggia libera		spiaggia libera attrezzata		stabilimento/colonia		Σ	
sup. balneabile	mq	0,00	0,00%	21.136040	73,48%	0,0	0,00%	7.398,95	26,52%	28.780,75	100,00%
fronte mare balneabile	ml	0,00	0,00%	1.297,16 1.355,36	82,14%	0,0	0,00%	293,80	17,86%	1.649,16	100,00%

ELIMINATE PAG 62, 63 E 64 come da prescrizione del Decreto Regionale n° 7823 del 17/12/2020